



19 giugno 2025

---

# **Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025**

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione  
(dal 24 maggio al 16 settembre 2024)

---

## Indice

1	Introduzione.....	3
2	Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza sui siti contaminati (OSiti; RS 814.680).....	4
3	Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12) .....	6
4	Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610).....	16
5	Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600).....	21
6	Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA; RS 721.100.1) .....	29

## 1 Introduzione

Il presente pacchetto in materia di diritto ambientale comprende le modifiche e l'emanazione delle seguenti ordinanze:

- ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680)
- ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12)
- ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610)
- ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600)
- ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA; RS 721.100.1)

Il 24 maggio 2024, il DATEC ha avviato la procedura di consultazione, protrattasi fino al 16 settembre 2024. Nel complesso, 87 partecipanti alla consultazione si sono espressi su una o più ordinanze.

La Suva ha rinunciato a esprimere il proprio parere.

## **2 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza sui siti contaminati (OSiti; RS 814.680)**

### **2.1 Situazione iniziale**

Sulla base dei 68 valori di concentrazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sui siti contaminati (OSiti), le autorità valutano se, ai sensi del diritto in materia di siti contaminati, esiste una necessità d'agire in tali siti in relazione a beni da proteggere quali acque sotterranee e acque superficiali. Alla luce dei progressi scientifici in atto nel settore della tossicologia, è necessario verificare a cadenza periodica ed eventualmente adeguare questi valori di concentrazione. La necessità di adeguamento risultante dall'ultima verifica costituisce l'oggetto della presente revisione dell'OSiti. Concretamente, sono stati proposti valori di concentrazione più bassi per arsenico, tricloroetilene ed etilbenzene, nonché valori più elevati per 1,1-dicloroetilene, diclorometano e sette idrocarburi policiclici aromatici (PAK).

### **2.2 Pareri pervenuti**

In merito alla revisione dell'OSiti sono pervenuti 35 pareri. Altri 5 partecipanti alla consultazione hanno rinunciato esplicitamente a esprimere un parere sull'OSiti.

### **2.3 Risultati della procedura di consultazione**

#### **2.3.1 Osservazioni generali**

Dei 35 partecipanti, 26 hanno accolto le modifiche proposte senza formulare alcuna richiesta. Altri 4 partecipanti, pur dicendosi favorevoli, hanno formulato delle richieste, mentre 5 hanno assunto una posizione neutrale. Nessun partecipante si è detto contrario.

A eccezione del Cantone SO, che non si è espresso in merito alla revisione dell'OSiti, del Cantone UR, che ha rinunciato a formulare un parere, e del Cantone GL, che assume una posizione neutrale, tutti i Cantoni accolgono favorevolmente la modifica dell'ordinanza. Di questi, 4 Cantoni (AR, BE, JU, SG) formulano però delle richieste, che sono trattate nel capitolo 2.3.2.

Tutti gli altri partecipanti alla consultazione sono favorevoli alle modifiche dei valori di concentrazione, a eccezione di 4 che hanno assunto una posizione neutrale (BKS, USC, Scienceindustries e Tridel SA).

#### **2.3.2 Pareri in merito a singoli articoli**

- **Adeguamento dei valori di concentrazione dell'arsenico**

Viene sottolineato da più parti (AG, AI, AR, BE, GR, JU, OW, SG, TG, VS, CCA) che in alcune regioni della Svizzera la contaminazione da arsenico geogenico si aggira attorno al valore proposto o addirittura lo supera, il che può comportare difficoltà nell'esecuzione della normativa in materia di siti contaminati.

Secondo il parere di 3 Cantoni (OW, SH, TG) e CCA, non è ancora possibile stimare le ripercussioni dell'esecuzione nei Cantoni. BKS ritiene che le ripercussioni sulle misure di risanamento non saranno isolate e che i risanamenti e i relativi costi potrebbero aumentare.

- **Adeguamento del valore di concentrazione del tricloroetilene**

L'abbassamento del valore di concentrazione viene accolto favorevolmente, ma il Cantone BE e BKS si chiedono se le ripercussioni finanziarie siano effettivamente da considerarsi «complessivamente limitate». BE chiede di correggere e contestualizzare meglio le affermazioni a tale riguardo.

- **Adeguamento del valore di concentrazione di sette PAK**

Poiché negli ultimi anni i valori tossicologici di riferimento sono stati aumentati di un fattore 7,3, il Cantone SG ritiene che anche per l'innalzamento nell'OSiti si dovrebbe applicare solo un fattore arrotondato 7 e non un fattore 8, come proposto.

### 2.3.3 Proposte al di fuori del progetto / Altre proposte e osservazioni

- L'obiettivo è elaborare una soluzione per il trattamento e il deposito di materiale con valori accentuati di arsenico geogenico (AI, AR).
- Due pareri (JU, PS) esortano a introdurre quanto prima i valori di concentrazione per le PFAS.
- BKS propone di integrare l'allegato 1 con altre 14 sostanze.
- Secondo il parere del Cantone SH, il fatto che nella presente revisione non sia prevista alcuna modifica dei valori di concentrazione per il suolo (all. 3 OSiti) sarebbe contrario all'intento di armonizzare l'OSiti, l'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo) e l'ordinanza sui rifiuti (OPSR). Il Cantone GL ritiene che andrebbe perseguita un'armonizzazione tra O suolo, OSiti e OPSR. SH chiede inoltre che, come nella revisione dell'O suolo nel quadro del presente pacchetto di ordinanze, sia stralciato il fattore 4,3 in relazione al valore di concentrazione dei PCB nell'allegato 3 numero 2 OSiti.
- L'adeguamento dei valori di concentrazione per il benzo(a)pirene avrebbe ripercussioni anche sul valore corrispondente nell'OPSR. Secondo BKS, si dovrebbe tenere conto di tale aspetto.
- Due organizzazioni (USC, economiesuisse) ritengono che, contestualmente agli adeguamenti dei diversi valori di concentrazione, si dovrebbe riformare anche il finanziamento del fondo OTaRSi in modo che sia garantita la compatibilità con il principio di causalità sancito nella legge sulla protezione dell'ambiente. La richiesta viene motivata con il fatto che il fondo OTaRSi è alimentato principalmente dalle tasse delle discariche di tipo B, che però presentano un fabbisogno di risanamento molto più limitato rispetto agli altri siti di deposito inquinati e ai siti aziendali e di incidenti contaminati. Gli oneri supplementari attesi a seguito degli adeguamenti dei valori non andrebbero dunque a beneficio di coloro che dovrebbero farsi carico del loro finanziamento (i gestori delle discariche).

### 2.3.4 Valutazione dell'attuazione

#### 2.3.4.1 Parere dei Cantoni

La necessità di un adeguamento periodico dei valori di concentrazione allo stato attuale delle conoscenze appare complessivamente indiscussa e riconosciuta. 24 Cantoni e CCA sono favorevoli alla modifica. Un Cantone (SG) chiede che la modifica dei valori di concentrazione proposti sia minima. Un Cantone (GL) assume una posizione neutrale. Il Cantone SO non si è espresso.

#### 2.3.4.2 Parere di altri organi preposti all'esecuzione

Oltre ai Cantoni e a CCA, hanno formulato un parere altri 10 partecipanti. Di questi, 6 sono favorevoli alle modifiche (PSS, APF, BLS, economiesuisse, ECO SWISS, Swissmem) e gli altri 4 (BKS, Scienceindustries, Tridel SA, USC) assumono una posizione neutrale.

### 3 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12)

#### 3.1 Progetto posto in consultazione

Nell'ottica di continuare a garantire le diverse funzioni del suolo anche alle generazioni future, l'8 maggio 2020 il Consiglio federale ha adottato la Strategia Suolo Svizzera<sup>1</sup> per una gestione sostenibile del suolo. Il terzo campo d'intervento della Strategia prevedeva un esame ed eventualmente una revisione del diritto in materia di protezione del suolo, in particolare dell'ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12). La presente revisione dell'O suolo contiene una prima serie di modifiche finalizzate a un'esecuzione più efficiente della legislazione sulla protezione del suolo ed elimina le incertezze. Il progetto, oltre ad alcuni adeguamenti linguistici di minore entità, è incentrato sui punti seguenti:

- L'attività degli organismi viventi è determinante per le funzioni ecologiche del suolo (funzione di regolazione, di spazio vitale e di produzione). La **biodiversità** è molto importante per fornire nutrienti e degradare sostanze nocive, così come per la porosità, la capacità di immagazzinare l'acqua e la pedogenesi. La conservazione della biodiversità è quindi una questione centrale nella protezione del suolo. Con la nuova formulazione, la vigente espressione «biocenosi biologicamente attiva», che pecca di una certa astrattezza, verrà sostituita da grandezze misurabili quali «diversità, biomassa e attività degli organismi viventi del suolo».
- La **sostanza organica del suolo** è fondamentale per la struttura e la stabilità del suolo, per la sua capacità di immagazzinare l'acqua, per la biodiversità e come fonte di nutrienti per le piante. Pertanto svolge un ruolo cruciale nel garantire le funzioni ecologiche del suolo (funzione di regolazione, di spazio vitale e di produzione) ed è una componente indispensabile per la conservazione a lungo termine della fertilità del suolo. L'inclusione della sostanza organica del suolo nella definizione di fertilità del suolo tiene conto di questo ruolo centrale.
- Le **carte indicative** sul deterioramento del suolo rappresentano in alcuni Cantoni ausili consolidati per l'esecuzione, per esempio al fine di evitare lo spostamento di suoli deteriorati (art. 7 cpv. 2 O suolo). Tuttavia, attualmente l'esecuzione è resa più difficoltosa, per parecchi Cantoni, dal fatto che nel diritto federale non sussiste l'obbligo di elaborare tali carte indicative sui deterioramenti accertati o fortemente probabili del suolo. Quest'obbligo verrà introdotto dal nuovo articolo 4 capoverso 1, che mira a un rafforzamento dell'esecuzione cantonale.
- Nel caso in cui negli allegati dell'O suolo non siano fissati dei valori limite (valori indicativi, di guardia o di risanamento), i Cantoni devono valutare il deterioramento del suolo nel singolo caso. Il nuovo articolo 5 rafforza l'obbligo legale della **valutazione del singolo caso**, armonizza l'esecuzione e introduce una necessità di approvazione da parte dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). L'UFAM tiene un elenco dei valori stabiliti nei singoli casi e li rende accessibili ai Cantoni.
- Nell'allegato 2 vengono proposte due modifiche per i **gruppi di sostanze dei bifenili policlorurati (PCB) e delle diossine**. La prima prevede la cancellazione del cogenere n. 118 dei diossina-simili PCB (PCB-118) dal gruppo dei sette PCB indicatori e l'inserimento simultaneo dei diossina-simili PCB (dl-PCB) nel gruppo di sostanze delle diossine e dei furani; la seconda riguarda l'aggiornamento della regola per calcolare il deterioramento causato da diossine, furani e dl-PCB (fattori di equivalenza tossica TEF dell'OMS-2022).

---

<sup>1</sup> <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/suolo/info-specialisti/bodenstrategie-schweiz.html>.

### 3.2 Pareri pervenuti

Nell'ambito della procedura di consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza contro il deterioramento del suolo sono pervenuti 45 pareri di cui si è tenuto conto nella presente valutazione. Il Cantone OW e la Conferenza dei servizi dell'ambiente della Svizzera (CCA) dichiarano di essersi basati sulla valutazione di Cercle Sol, l'associazione degli specialisti cantonali in protezione del suolo.

Destinatari	Partecipanti	Pareri pervenuti sull'ordinanza e sul rapporto esplicativo
<b>Cantoni</b>	AG, AR, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH	25
<b>Conferenze dei Cantoni</b>	Conferenza dei servizi dell'ambiente della Svizzera (CCA)	1
<b>Organizzazioni, associazioni e unioni</b>	Materiali di costruzione circolari Svizzera ECO SWISS Economiesuisse Associazione dei proprietari fondiari Svizzera* Kompostforum Schweiz KUNSTSTOFF.swiss* Prométerre RecyPac* Unione svizzera dei contadini (USC) Società svizzera degli impresari-costruttori* Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente (SVU/ASEP) Scienceindustries* Swissmem* Associazione svizzera dei gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti (ASIR) Associazione dell'industria svizzera del cemento (Cemsuisse)	15
<b>Partiti</b>	Partito socialista svizzero (PS)	1
<b>Imprese</b>	BLS Netz AG SAIDEF SA TRIDEL SA	3
<b>Totale</b>		45

\* rinunciano a prendere posizione

### 3.3 Valutazione complessiva del progetto / Valutazione dell'insieme del progetto

I pareri sono valutati di seguito nel loro complesso e si orientano ai «pareri generali» espressi dai partecipanti alla procedura di consultazione. Le richieste dettagliate e le osservazioni sui singoli articoli del progetto seguono nel capitolo 3.4.

#### 3.3.1 Valutazione complessiva

Nove partecipanti (BS, GE, SG, SH, SZ, UR, ECO SWISS, cemsuisse, BLS Netz AG) sono favorevoli alla revisione nel suo insieme.

Accolgono sostanzialmente il progetto nel suo complesso 23 partecipanti, tra i quali 17 Cantoni (AG, AR, BE, BL, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH), una Conferenza

cantonale (CCA), quattro associazioni (economiesuisse, Kompostforum Schweiz, Prométerre, SVU/ASEP) e un partito (PS).

Il Cantone GL e l'USC respingono sostanzialmente il progetto nel suo complesso.

Il Cantone AI e TRIDEL SA assumono una posizione neutra.

Sei organizzazioni (Associazione dei proprietari fondiari Svizzera, Società svizzera degli impresari-costruttori, KUNSTSTOFF.swiss, RecyPac, scienceindustries, Swissmem) rinunciano a prendere posizione.

Sul rapporto esplicativo sono pervenuti dieci pareri e sei che hanno rinunciato esplicitamente a prendere posizione (NW, SG, ECO SWISS, KUNSTSTOFF.swiss, RecyPac, Swissmem). Due Cantoni (GE, JU) e l'impresa BLS Netz AG approvano il rapporto esplicativo. Quattro partecipanti (AR, OW, SZ, CCA) si dichiarano sostanzialmente favorevoli. Tre partecipanti (TG, Prométerre, TRIDEL SA) assumono una posizione neutra.

Gran parte dei partecipanti accoglie con favore gli orientamenti fondamentali e sostiene le modifiche della revisione (AG, AR, BE, BL, BS, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, CCA, Economiesuisse, SVU/ASEP, Cemsuisse, PS, BLS Netz AG). In particolare viene valutato positivamente il ruolo di maggiore centralità assunto dall'UFAM nell'esecuzione. L'SVU/ASEP esprime apprezzamento per la maggiore importanza riconosciuta nell'ambito dell'O suolo alle questioni in materia di biodiversità.

Otto Cantoni (AI, BE, GL, GR, SH, SG, TG, ZH) e le due organizzazioni SVU/ASEP e SAIDEF fanno notare come l'obiettivo dell'armonizzazione del diritto in materia di protezione del suolo perseguito dalle O suolo, OSiti e OPSR verrebbe raggiunto solo in parte e si andrebbero a creare nuove contraddizioni. Anche le difficoltà tecniche a livello di esecuzione non sarebbero esplicitate ovunque (GR).

### **3.3.2 Sintesi tematiche**

#### **Fertilità del suolo, deterioramento biologico**

Gran parte dei partecipanti è favorevole alla revisione per quanto riguarda le definizioni di fertilità e deterioramento biologico del suolo. Diversi partecipanti chiedono di aggiungere all'articolo 1 lettera b la perdita di sostanza organica del suolo poiché tale sostanza è una componente indispensabile per la conservazione a lungo termine della fertilità del suolo.

#### **Sostanza organica del suolo**

Gran parte dei partecipanti è favorevole alla revisione per quanto riguarda la definizione di sostanza organica del suolo. Permangono tuttavia lacune cognitive da appianare in materia di biodiversità e sostanza organica del suolo nonché vari aspetti da chiarire a livello di attuazione. Per esempio, regnerebbe ancora incertezza su cosa si intenda per parametri biologici concreti misurabili del suolo e come questi ultimi dovrebbero essere determinati sul campo.

#### **Carte indicative**

Diversi partecipanti sono favorevoli all'introduzione delle carte indicative poiché costituiscono uno strumento importante ai fini di un'esecuzione rapida ed efficiente. Singoli partecipanti chiedono di precisare che si tratterebbe di forme di deterioramento «chimico», ossia «deterioramenti che superano i valori indicativi». Viene richiamata l'attenzione sulla necessità di considerare l'onere per i Cantoni e sul fatto che questi ultimi dovrebbero ricevere il supporto necessario. Ciò significa che l'UFAM dovrebbe fornire basi tecniche e professionali ai fini dell'elaborazione delle carte indicative, in particolare per quelle relative al deterioramento biologico e fisico.

Diversi partecipanti chiedono un obbligo di pubblicazione delle carte.

#### **Valutazione del singolo caso**

Gran parte dei partecipanti è favorevole alla revisione per quanto riguarda la valutazione del singolo caso qualora manchino valori indicativi, di guardia o di risanamento. Diversi partecipanti chiedono che la Confederazione si assuma l'incarico di derivare i valori limite e i

Cantoni si occupino poi della loro esecuzione. Altri avanzano la richiesta di desistere da un'approvazione esplicita dell'UFAM, facendo presente tra le altre cose l'onere amministrativo connesso. Altri ancora considerano il consenso dell'UFAM un prerequisito importante ai fini di un'esecuzione armonizzata a livello nazionale.

### **Modifiche degli allegati (mercurio, PCB, diossine)**

L'introduzione dei valori di guardia e di risanamento proposti per il mercurio è oggetto di discussione. Molti ritengono che si tratti di una proposta sostanzialmente ragionevole ma respingono per diversi motivi i valori proposti per la determinazione (scostamento dai tre livelli della strategia di protezione del suolo, mancanza di analisi delle ripercussioni per l'esecuzione e l'economia, valore indicativo troppo elevato).

La modifica dei valori per i PCB innesca un dibattito tra i partecipanti poiché l'armonizzazione con l'OSiti e l'OPSR non verrebbe attuata completamente (fattore 4.3).

## **3.4 Valutazione dell'avamprogetto nel dettaglio**

### **3.4.1 Art. 1 lett. b (fertilità del suolo)**

Cinque partecipanti (BE, NW, SH, ZH, Prométerre) sono favorevoli alla revisione (BE, NW e ZH a seguito di un chiarimento telefonico). Dieci Cantoni (AG, AR, BL, JU, LU, OW, SG, UR, VS, ZG) e la CCA accolgono la revisione con richieste di modifica. Il Cantone GL respinge la revisione.

Sei Cantoni (AG, AR, JU, OW, SG, VD) e la CCA chiedono di aggiungere «nonché la perdita indesiderata / duratura / persistente di sostanza organica del suolo» alla lettera b. Tale sostanza è una componente indispensabile per la conservazione a lungo termine della fertilità del suolo.

Quattro Cantoni (LU, NW, UR, ZG) chiedono che la norma non si focalizzi soltanto sui pericoli per il suolo, il costipamento e l'erosione ma presenti un'accezione più ampia. Dovrebbero essere regolamentati tutti gli aspetti che pregiudicano in negativo la qualità del suolo. Il Cantone UR e l'SVU/ASEP avanzano la richiesta di disciplinare, oltre a quello fisico, anche il deterioramento chimico e biologico del suolo. L'SVU/ASEP segnala la mancanza di elenchi con indicatori adeguati per gli organismi del suolo. Senza ulteriori direttive, l'ordinanza risulterebbe pertanto di difficile attuazione.

Otto Cantoni (AG, BE, GL, NW, SG, SH, UR, ZH) osservano come sussista una contraddizione tra la modifica dell'articolo in oggetto secondo il progetto posto in consultazione e la modifica del medesimo ai sensi della tabella sinottica. Regnerebbe incertezza sulla modifica da applicare.

### **3.4.2 Art. 2 cpv. 1 lett. a (fertilità del suolo)**

Dodici Cantoni (AR, BL, FR, GL, JU, NW, OW, SH, TG, UR, VD, ZH) e l'SVU/ASEP sono favorevoli alla revisione. Il Cantone BE accoglie la revisione con richieste di modifica. L'USC e Prométerre re-spingono la revisione.

Il Cantone ZH fa notare che permangono lacune cognitive in materia di biodiversità del suolo e come il rilevamento dei parametri «diversità», «biomassa» e «attività» potrebbe rivelarsi una sfida impegnativa. Due Cantoni (SH, NW) auspicano che al riguardo vengano create tempestivamente basi finalizzate alla valutazione nella prassi esecutiva.

Il Cantone BE chiede di aggiungere all'articolo anche i terreni che vengono modificati dall'uomo ai fini di un miglior adempimento delle funzioni ecologiche del suolo.

L'USC avanza la richiesta di cancellare la sostanza organica del suolo dalla definizione di fertilità del suolo per via della scarsa attuabilità. La sostanza organica del suolo può variare molto da un luogo all'altro a seconda della natura del suolo, delle caratteristiche fisiche, delle condizioni climatiche e dell'utilizzazione. Inoltre, sarebbe necessaria una mappatura precisa del suolo svizzero. Prométerre chiede di mantenere l'articolo attualmente in vigore senza modificarlo. La nuova definizione risulterebbe eccessivamente rigida per tenere conto delle

condizioni locali, oltre che troppo complessa e soggettiva, rendendo più difficoltosa la valutazione del terreno.

### **3.4.3 Art. 2 cpv. 3 (deterioramento biologico del suolo)**

Nove Cantoni (AR, BL, FR, JU, OW, SH, TG, VD, UR) sono favorevoli alla revisione. Due partecipanti (LU, Prométerre) respingono la revisione.

Il Cantone SH osserva che si dovrebbe redigere un aiuto all'esecuzione con le informazioni necessarie ai fini esecutivi per quanto riguarda la diversità, la biomassa e l'attività degli organismi viventi del suolo nonché la sostanza organica del suolo.

Il Cantone LU fa notare come la biomassa o l'attività degli organismi viventi del suolo non possano considerarsi (per il momento) parametri idonei ai fini dell'esecuzione per la mancanza di valori indicati-vi. Le definizioni sono già fornite nell'articolo 2 capoverso 1 lettera a e non devono essere ripetute nell'articolo 2 capoverso 3.

Prométerre chiede di mantenere l'articolo attualmente in vigore senza modificarlo.

L'SVU/ASEP respinge la parte del rapporto esplicativo relativa al capoverso 1 lettera a e al capoverso 3. Regnerebbe incertezza su cosa si intenda per parametri biologici concreti misurabili del suolo. Oltre a ciò, non verrebbero definite con chiarezza modalità praticabili sul campo (senza ricorrere ad analisi di laboratorio) per determinare la diversità, la biomassa e l'attività degli organismi viventi del suolo.

### **3.4.4 Art. 2 cpv. 4<sup>bis</sup> (sostanza organica del suolo)**

Nove Cantoni (AR, BL, FR, JU, OW, SH, TG, VD, UR) sono favorevoli alla revisione. Due partecipanti (BE, Kompostforum) accolgono la revisione con richieste di modifica. Prométerre respinge la revisione.

I Cantoni GL, VD, ZH, l'SVU/ASEP e Kompostforum Schweiz sono esplicitamente propensi a definire la sostanza organica del suolo nell'ordinanza. Segnalano tuttavia come persistano grosse lacune cognitive in materia di biodiversità e sostanza organica del suolo. Per esempio, regnerebbe tuttora incertezza su cosa si intenda per parametri biologici concreti misurabili del suolo e come questi ultimi dovrebbero essere determinati sul campo. Nemmeno l'esecuzione (misurabilità e attuabilità) sarebbe stata chiarita e al momento non esistono ancora strumenti esecutivi e/o valori indicativi, di guardia e di risanamento. L'UFAM dovrebbe pertanto provvedere a elaborare basi giuridiche e strumenti idonei ai fini dell'esecuzione per valutare la sostanza organica del suolo. Secondo il Cantone BL è ancora insufficiente l'attenzione riservata alla modifica che riguarda la conservazione e la conformazione della sostanza organica del suolo. Anche i due Cantoni SH e UR osservano la necessità di chiarire le ripercussioni che avrebbe l'integrazione della sostanza organica del suolo per l'esecuzione. Prima ancora si dovrebbero sviluppare e affermare aiuti all'esecuzione e/o strumenti idonei ai fini dell'esecuzione.

Il Cantone BE chiede di precisare nel rapporto esplicativo la definizione di sostanza organica del suolo.

Il Cantone SZ auspica che nel rapporto esplicativo vengano integrate spiegazioni sul termine «diversità» affinché la definizione generale includa con chiarezza la biodiversità. In caso contrario, regnerebbe incertezza se con il termine «diversità» si intendano anche la diversità delle specie e la biodiversità.

Prométerre, coerentemente con il parere espresso sull'articolo 2 capoverso 1 lettera a, chiede di cancellare il capoverso. Secondo l'USC, l'inclusione della sostanza organica del suolo nella definizione di fertilità pone grossi problemi di attuazione nell'agricoltura e non sarebbe praticabile sotto il profilo attuativo.

### **3.4.5 Art. 3 cpv. 1 (osservazione da parte della Confederazione)**

Il presente articolo è stato rivisto al solo fine di cancellare la nota 5. Quest'ultima stabiliva che in seguito al cambio di denominazione dell'unità amministrativa, avvenuto nel 2006, si

utilizzasse il termine UFAM al posto di UFAFP. Molti partecipanti non hanno notato la cancellazione della nota 5 e hanno quindi respinto il capoverso. Si presume tuttavia che approvino la revisione parziale dell'articolo 3 capoverso 1, quindi anche la cancellazione della nota.

Sei Cantoni (LU, OW, UR, TG, VS, ZG) e la CCA chiedono di specificare nel capoverso che l'Osservatorio nazionale dei suoli (NABO) sarebbe gestito in collaborazione / coordinamento con i Cantoni. Così facendo, il NABO potrebbe orientarsi maggiormente alle esigenze dei Cantoni e si verrebbe a una migliore efficacia per la protezione del suolo.

Il Cantone GE avanza la richiesta di non menzionare i singoli uffici federali e di modificare l'articolo in modo che siano la Confederazione e i Cantoni a gestire il NABO su base congiunta.

### **3.4.6 Art. 4 cpv. 1 (carte indicative e sorveglianza da parte dei Cantoni)**

Sei Cantoni (AR, BL, GL, JU, OW, TG) sono favorevoli alla revisione. Quattordici partecipanti accolgono la revisione con richieste di modifica (BE, FR, GR, LU, NW, SG, SH, UR, VD, ZG, ZH, Prométerre, Materiali di costruzione circolari Svizzera, SVU/ASEP).

Sei Cantoni (BL, GL, NW, TG, ZG, ZH) apprezzano la creazione di una base giuridica per le carte indicative sul deterioramento del suolo.

Quattro partecipanti (SG, SH, Materiali di costruzione circolari Svizzera, SVU/ASEP) chiedono di specificare che si tratterebbe di forme di deterioramento chimico del suolo.

Il Cantone ZG chiede di specificare che le carte dovrebbero essere elaborate solo in caso di deterioramenti del suolo che superano i valori indicativi.

Cinque Cantoni (ZH, LU, UR, NW, GR) chiedono entrambe le precisazioni summenzionate: le carte dovrebbero essere elaborate per le regioni con un deterioramento chimico che supera i valori indicativi. Secondo il Cantone ZH, la rappresentazione del deterioramento biologico o fisico non fornisce una soluzione percorribile per la mancanza di metodi di valutazione e l'evoluzione dinamica del deterioramento. Il Cantone TG rileva che per le forme di deterioramento diverse da quello chimico e i deterioramenti che superano i valori di guardia e di risanamento non sarebbero ancora disponibili basi sufficienti.

L'associazione Materiali di costruzione circolari Svizzera chiede inoltre di integrare che le carte dovrebbero essere elaborate e aggiornate solo se il «deterioramento può essere determinato con un onere proporzionato».

L'SVU/ASEP avanza l'ulteriore richiesta di specificare che le carte dovrebbero essere redatte anche se sussiste un «deterioramento biologico del suolo che supera i valori indicativi».

Otto Cantoni (FR, GR, NW, SH, TG, UR, ZG, ZH) e l'SVU/ASEP chiedono un obbligo di pubblicazione delle carte, che dovrebbe essere sancito per legge. A favore dell'obbligo di pubblicazione vengono addotte le motivazioni seguenti:

- Le carte sarebbero utili soltanto se venissero pubblicate (TG, UR, ZH).
- Grazie all'obbligo di pubblicazione, le informazioni sarebbero consultabili pubblicamente e disponibili come basi per la pianificazione (p. es. per l'edilizia, le autorità esecutive, i committenti, gli uffici specializzati, i Comuni) (LU, SH, SVU/ASEP).
- Le carte pubblicate potrebbero essere utilizzate come strumenti di sensibilizzazione e consentirebbero di evitare che la terra contaminata venga distribuita nei cantieri. Inoltre, si prevenirebbero rischi generali per la salute causati da suoli potenzialmente inquinati (FR).
- La pubblicazione sarebbe in linea con i risultati della sorveglianza cantonale (attuale art. 4 cpv. 3 O suolo) (TG, SVU/ASEP).

Il Cantone GR avanza la proposta eventuale seguente: «Qualora la pubblicazione delle carte indicative non dovesse essere possibile tramite ordinanza, si dovrà creare a tale scopo una base legale nella legge sulla protezione dell'ambiente». (NDT: proposta tradotta ai fini di una migliore comprensione)

Tre Cantoni (GL, GR, ZH) e l'SVU/ASEP fanno presente che finora non esisterebbero metodi affidabili per prevedere dove, sul territorio, potrebbero verificarsi superamenti dei valori indicativi. Tali metodi dovrebbero essere elaborati e forniti dall'UFAM (GR, SVU/ASEP).

Due Cantoni (GR, ZG) chiedono che dall'articolo vengano cancellati i termini «luogo, tipo ed entità» del deterioramento del suolo. Secondo il Cantone ZG sarebbe scontato fornire tali informazioni in relazione al deterioramento del suolo. Il Cantone GR richiama l'attenzione sul fatto che le carte indicative contengono già, per definizione, informazioni sul luogo e sull'estensione. Il Cantone BE segnala che il termine «entità» del deterioramento del suolo non sarebbe definito in modo abbastanza preciso. Regnerebbe incertezza se con esso si intenda l'estensione sul territorio o il livello di deterioramento con inquinanti. Il Cantone FR osserva che le carte non potrebbero indicare l'entità della contaminazione.

I Cantoni FR e VD invitano a menzionare il criterio in base al quale la superficie è stata inserita nella carta. Il Cantone VD chiede che venga precisata con quale frequenza i Cantoni dovrebbero aggiornare le proprie carte.

Prométerre avanza la richiesta di cancellare l'articolo poiché le carte indicative non dovrebbero limitare l'utilizzazione del territorio.

Kompostforum Schweiz aggiunge che le carte dovrebbero indicare anche le regioni con una percentuale insufficiente di sostanza organica del suolo nelle superfici di coltura, ove sussista la necessità di consulenza mirata alle aziende agricole.

#### **3.4.7 Art. 4 cpv. 2 (carte indicative e sorveglianza da parte dei Cantoni)**

Sette Cantoni (AR, BL, JU, OW, SH, TG, UR) e Prométerre sono favorevoli alla revisione. Tre Cantoni (LU, VD, ZG) accolgono la revisione con richieste di modifica.

Due Cantoni (LU, ZG) chiedono che la sorveglianza del deterioramento del suolo avvenga con il coinvolgimento del NABO. Il Cantone ZG avanza la richiesta di una collaborazione con il NABO in considerazione delle risorse esigue dei Cantoni minori. Secondo il Cantone LU, i Cantoni dovrebbero concentrarsi sulle peculiarità regionali e, in collaborazione con il NABO, si dovrebbero delimitare e studiare campioni di deterioramento a livello nazionale.

Il Cantone VD reputa necessaria una correzione linguistica nella formulazione francese: «Les cantons pourvoient à la surveillance des sols dans les régions où il est établi ou dans les régions où il est possible que des atteintes portées aux sols ne menacent leur fertilité».

#### **3.4.8 Art. 4 cpv. 3 (carte indicative e sorveglianza da parte dei Cantoni)**

Quattro Cantoni (BL, GE, NW, UR) e Prométerre sono favorevoli alla revisione. 11 partecipanti (AR, BE, GL, JU, OW, SH, TG, VS, ZH) così come la CCA e l'SVU/ASEP accolgono la revisione con richieste di modifica.

Dieci Cantoni (AR, BE, GE, GL, JU, NW, OW, TG, VS, ZH) così come la CCA e l'SVU/ASEP avanzano la richiesta di aggiungere al capoverso 3 l'elaborazione delle carte indicative. I Cantoni non avrebbero le capacità necessarie per la creazione delle basi richieste per le carte indicative, in particolare quelle relative al livello dei valori di guardia. Un quadro coordinato dai servizi federali ridurrebbe le differenze nell'esecuzione (BE, GL, SH, ZH). Il Cantone TG chiede che i Cantoni già in possesso di strumenti idonei possano contribuire con il proprio know how all'elaborazione degli ausili per l'esecuzione.

Tre Cantoni (GE, OW, VS) e la CCA avanzano l'ulteriore richiesta che l'UFAM in collaborazione con l'UFAG metta a disposizione basi per l'elaborazione delle carte indicative e offra consulenza tecnica ai Cantoni. Ciò deve trovare menzione anche nel rapporto esplicativo.

#### **3.4.9 Art. 4 cpv. 4 (carte indicative e sorveglianza da parte dei Cantoni)**

Sette Cantoni (AR, BL, JU, OW, SH, TG, UR) sono favorevoli alla revisione. Prométerre accoglie la revisione con richieste di modifica.

Prométerre osserva che il suolo è proprietà privata. Fintantoché non viene compromessa la salute della popolazione, non vi sarebbe motivo di pubblicare dati relativi a una proprietà privata. Prométerre chiede pertanto che venga cancellato l'obbligo di pubblicazione per i risultati della sorveglianza del deterioramento del suolo.

#### **3.4.10 Art. 5 cpv. 2–3**

In merito ai due capoversi in oggetto, i partecipanti si sono espressi come indicato di seguito.

Due Cantoni (GL, ZH) richiamano l'attenzione sul fatto che con il vigente articolo 5 o il previsto articolo 5 capoverso 4 sarebbe già assicurata l'esecuzione uniforme dei Cantoni in mancanza di valori di valutazione e come i Cantoni condividerebbero già informazioni per dedurre i valori di valutazione mancanti (nell'ambito di Cercle Sol). Il Cantone ZH chiede di rinunciare alle modifiche dell'articolo 5 capoversi 2–4 perché l'autorizzazione esplicita dell'UFAM sulla valutazione del singolo caso comporterebbe un onere amministrativo supplementare.

Due Cantoni (BL, UR) apprezzano che per i valori limite dedotti nel singolo caso sia ora richiesta l'autorizzazione dell'UFAM poiché in tal modo viene favorita e rafforzata un'esecuzione uniforme a livello nazionale (UR).

Il Cantone BE non è convinto che con le modifiche proposte si possa pervenire a un'armonizzazione. Per questa ragione, i Cantoni BE e SG chiedono che la Confederazione stabilisca i valori limite sotto forma di elenchi e i Cantoni si occupino della loro esecuzione. La nuova autorizzazione obbligatoria dell'UFAM per le valutazioni dei singoli casi si tradurrebbe inoltre in un maggiore onere amministrativo.

Il Cantone FR chiede che l'UFAM si assuma l'incarico di derivare i valori di riferimento stabilendoli in stretta collaborazione con i Cantoni. In tal modo si potrebbe assicurare l'armonizzazione e il coordinamento tra i diversi Cantoni nonché ottenere uno sgravio per i Cantoni che dispongono di minori risorse.

Il Cantone TI chiede una riformulazione del testo con uno scambio di ruoli tra l'UFAM e i Cantoni. Affinché possa essere garantita un'attuazione uniforme nella determinazione dei valori indicativi mancanti, sarebbe necessario attribuire alla Confederazione la competenza di stabilire tali valori.

Il Cantone NE richiama l'attenzione sull'importanza di chiarire la procedura per le sostanze non regolamentate. Ciò, tuttavia, non dovrebbe ridimensionare la responsabilità della Confederazione nella creazione di basi comuni per le sostanze con un potenziale elevato di inquinanti o le sostanze potenzialmente molto diffuse, come p. es. i PFAS.

L'SVU/ASEP e Cemsuisse ritengono che la nuova ripartizione dei compiti che vede un maggior coinvolgimento dell'UFAM nel supporto all'esecuzione porterà a una facilitazione amministrativa e un'esecuzione più uniforme.

#### **3.4.11 Art. 5 cpv. 2 (definizione dei valori indicativi)**

Sei Cantoni (AR, BL, JU, OW, SH, UR) così come Prométerre e l'SVU/ASEP sono favorevoli alla revisione. Il Cantone TI accoglie la revisione con richieste di modifica. Tre Cantoni (FR, GL, ZH) respingono la revisione.

Il Cantone TG apprezzerrebbe se l'UFAM gestisse le valutazioni dei singoli casi eseguite in modo attivo e trasparente invece di limitarsi a informare in merito. Il Cantone TG auspica una piattaforma informativa centrale per il suolo.

#### **3.4.12 Art. 5 cpv. 3 (definizione dei valori di guardia e di risanamento)**

Sette Cantoni (AR, BL, JU, OW, SH, UR, ZG) così come Prométerre e l'SVU/ASEP sono favorevoli alla revisione. Il Cantone TI accoglie la revisione con richieste di modifica. Tre Cantoni (FR, GL, ZH) respingono la revisione.

Il Cantone ZG esprime rammarico per l'assenza del periodo contenuto nell'avamprogetto «L'UFAM offre consulenza tecnica ai Cantoni». Nel rapporto esplicativo verrebbe tuttavia

segnalato l'obbligo dell'UFAM di fornire consulenza ai Cantoni, al quale sarebbe possibile appellarsi in caso di dubbio.

#### **3.4.13 Art. 5 cpv. 4 (elenco dei valori indicativi, di guardia e di risanamento)**

Dieci Cantoni (AR, BL, FR, GL, JU, NW, OW, SH, UR, ZG) così come Prométerre e l'SVU/ASEP sono favorevoli alla revisione. Il Cantone ZH respinge la revisione.

Il Cantone UR apprezza che l'UFAM debba tenere un elenco dei valori limite stabiliti nel singolo caso e informare i Cantoni in merito. Anche il Cantone NW accoglie favorevolmente la tenuta di un elenco e l'autorizzazione con consulenza implicita da parte dell'UFAM. Ciò semplificherebbe il coordinamento, oltre che favorire e rafforzare un'esecuzione uniforme a livello nazionale (UR, NW, ZG).

#### **3.4.14 Art. 6 cpv. 1 (prevenzione del costipamento e dell'erosione del suolo)**

Tre Cantoni (AR, SH, UR) e Prométerre sono favorevoli alla revisione. Cinque Cantoni (AG, BL, JU, OW, VS) e la CCA accolgono la revisione con modifiche.

Tre Cantoni (JU, OW, VS) e la CCA chiedono l'inclusione della sostanza organica del suolo nell'articolo, richiamando l'attenzione sul fatto che, secondo il rapporto esplicativo, la sostanza organica del suolo è una componente indispensabile per la conservazione a lungo termine della fertilità del suolo. I Cantoni AG e BL segnalano anche i pericoli (p. es. costipamento ed erosione del suolo) derivanti dalla perdita di sostanza organica del suolo.

Il Cantone UR accoglie con favore la precisazione del contenuto grazie all'aggiunta di un articolo determinativo.

#### **3.4.15 All. 1 art. 5 cpv. 1 (n. 12 [valori di guardia], n. 13 [valori di risanamento])**

Sei Cantoni (AR, BL, FR, JU, OW, UR) così come Prométerre e l'ASIR sono favorevoli alla revisione. Otto Cantoni (GL, GR, LU, NW, SG, SH, TG, ZH) respingono la revisione.

Otto Cantoni (GL, GR, NW, SG, SH, TG, UR, ZH) ritengono sostanzialmente ragionevole la proposta di introdurre valori di guardia e di risanamento per il mercurio, ma respingono i valori proposti per la determinazione per i motivi illustrati di seguito.

Otto Cantoni (GR, NW, SG, SH, TG, UR, VD, ZH) richiamano l'attenzione sul fatto che i nuovi valori per la determinazione si scostano dai tre livelli della strategia di protezione del suolo. I Cantoni osservano altresì che non sono state esaminate a fondo e tanto meno considerate le ripercussioni per l'esecuzione e l'economia. Il Cantone NW fa presente che sarebbe auspicabile adeguare i valori dell'O suolo a quelli dell'OSiti e dell'OPSR.

Il Cantone LU chiede che il valore di guardia del mercurio (Hg) venga posto in sequenza logica con il valore indicativo (il valore di guardia dovrebbe essere innalzato, o se ritenuto necessario, il valore indicativo abbassato simultaneamente). Il fatto di mettere sullo stesso piano il valore indicativo e di guardia (e/o il valore di guardia e di risanamento) rappresenterebbe un problema per la coerenza generale dei valori limite e le conseguenze associate a livello di esecuzione. Il Cantone ZG avanza la richiesta di completare nel rapporto esplicativo le informazioni relative alla derivazione tossicologica del valore di guardia del mercurio perché non sarebbe chiaro come mai quest'ultimo coincida con il valore indicativo del mercurio.

Il Cantone VD esorta a precisare le ripercussioni e l'applicabilità dei valori limite del mercurio. Le ripercussioni derivanti da un abbassamento dei valori limite devono essere valutate nell'ottica della protezione del suolo.

Il Cantone UR osserva che all'occorrenza si dovrebbe prendere in esame un abbassamento del valore indicativo. Al riguardo rammenta l'eventualità che la fertilità del suolo possa essere compromessa già in presenza di concentrazioni più basse.

### **3.4.16 All. 2 art. 5 cpv. 1 (n. 11 [valori per diossine (PCDD), furani (PCDF) e PCB diossina-simili (dl-PCB)], n. 13 [valori per i bifenili policlorurati (PCB)])**

Cinque Cantoni (AR, BL, FR, JU, UR) e quattro organizzazioni/imprese (SVU/ASEP, Prométerre, SAIDEF SA, ASIR) sono favorevoli alla revisione. Cinque Cantoni (OW, SH, TG, VS, ZH) e la CCA accolgono la revisione con richieste di modifica. Quattro Cantoni (BE, GL, GR, SG) respingono la revisione.

Sette Cantoni (BE, GL, GR, SG, SH, TG, ZH) e tre organizzazioni / imprese (SVU/ASEP, SAICEF SA, ASIR) richiamano l'attenzione sul fatto che la modifica si porrebbe in contraddizione con l'armonizzazione di O suolo, OSiti e OPSR. Tra le ordinanze vi sarebbero disparità di valutazione. Nell'OSiti e nell'OPSR, i PCB sarebbero determinati come somma dei sei cogeneri dei PCB, ma verrebbero valutati dopo la moltiplicazione per il fattore 4.3.

- I Cantoni SH e TG chiedono di cancellare dall'OSiti e dall'OPSR il fattore di moltiplicazione 4.3 della somma dei PCB o, in alternativa, di rinunciare per il momento alla modifica dell'O suolo.
- L'SVU/ASEP, SAIDEF SA e l'ASIR avanzano la richiesta di modificare, in una fase ulteriore, le unità di misura di PCDD/F nell'OSiti e nell'OPSR. Osservano che a tal fine sarebbe necessario procedere a una valutazione dei valori limite nelle singole ordinanze.

I tre Cantoni (GL, SG, ZH) non ritengono problematica la presenza di un cogenere tanto nella somma dei cogeneri dei PCB quanto nella somma delle diossine. Per questo respingono la cancellazione del PCB-118 dal gruppo dei PCB.

Due Cantoni (SH, TG) sono propensi a ridurre da sette a sei i cogeneri della somma dei PCB. Tre Cantoni (GR, SG, ZH), invece, non reputano opportuno modificare la definizione del tenore di PCB di cui all'allegato 2 numero 13. Chiedono che sino all'armonizzazione tra O suolo, OSiti e OPSR i PCB continuino a essere valutati come somma dei sette cogeneri.

L'SVU/ASEP, SAIDEF SA e l'ASIR richiamano l'attenzione sul fatto che l'ampliamento delle sostanze del gruppo di PCDD/F influirebbe sul rispetto dei valori indicativi, delle soglie di analisi e dei valori di risanamento. L'inasprimento dei valori limite che ne deriverebbe sarebbe giustificato.

Il Cantone VS fa presente che la modifica della nuova norma per diossine/furani e dl-PCB potrebbe avere ripercussioni sul deterioramento del suolo in prossimità dei valori limite attuali. In caso di superamento di un limite secondo la nuova norma si dovrebbero stabilire all'occorrenza limitazioni all'utilizzazione.

I Cantoni OW, TG, VS e la CCA chiedono di specificare nel rapporto esplicativo come la modifica si ripercuoterebbe sull'interpretazione dei risultati delle analisi.

### **3.4.17 All. 2, art. 5 cpv. 1 n. 2 cpv. 4**

Quattro Cantoni (AR, FR, JU, UR) sono favorevoli alla revisione. Tre partecipanti (OW, TG, CCA) accolgono la revisione con modifiche.

I Cantoni OW e TG così come la CCA chiedono di specificare nel rapporto esplicativo come la modifica si ripercuoterebbe sull'interpretazione dei risultati dell'analisi.

## **3.5 Rapporto esplicativo**

I capitoli 1–3 del rapporto esplicativo vengono approvati. Il Cantone TG chiede di precisare nel capitolo 1 che il suolo svolge un ruolo cardine anche per la biodiversità. Nel capitolo 4 del rapporto esplicativo è contenuto il commento alle singole disposizioni. Al riguardo sono pervenute diverse richieste di modifica da parte dei partecipanti, che sono state inserite direttamente in corrispondenza degli articoli interessati nel capitolo 2 del presente rapporto.

In merito al capitolo 5 del rapporto esplicativo non sono state espresse richieste di modifica da parte dei partecipanti.

## 4 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610)

### 4.1 Situazione iniziale

L'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) disciplina il traffico in Svizzera di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo (art. 1 cpv. 2 lett. a), il traffico transfrontaliero di tutti i rifiuti (art. 1 cpv. 2 lett. b) e il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi se è organizzato da imprese con sede in Svizzera o con la loro partecipazione (art. 1 cpv. 2 lett. c). Nel quadro della consultazione sono state presentate le seguenti proposte di modifica.

- Nelle deroghe all'obbligo di autorizzazione per le imprese di smaltimento in Svizzera, il termine «pile (esclusi gli accumulatori al piombo)» è sostituito da «pile portatili» per tenere conto del fatto che oggi non solo le pile al piombo, bensì anche ad esempio quelle al litio sono installate nei veicoli e smaltite (art. 8 cpv. 2 lett. e).
- Viene creata una base legale per l'autorizzazione all'esportazione di materiale di scavo e di sgombero non inquinato da parte dei Cantoni nella regione di confine (art. 15 cpv. 1<sup>bis</sup>).
- Il termine «rifiuti urbani» è sostituito dalla denominazione concreta dei tipi di rifiuto. In tal modo, si precisano e aggiornano le restrizioni all'esportazione. La modifica tiene conto dell'interpretazione del termine «rifiuti urbani» consolidatasi negli ultimi anni, dell'ulteriore sviluppo delle raccolte differenziate e dei nuovi impianti di smistamento di rifiuti misti (art. 17 lett. c n. 1 e 4).
- La descrizione «rifiuti biogeni raccolti separatamente dalle economie domestiche come pure rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte delle imprese; sono fatti salvi i rifiuti di legno» viene introdotta per eliminare la disparità di trattamento nell'esportazione di questi rifiuti a seconda che provengano da economie domestiche o da imprese (art. 17 lett. c n. 5).
- La descrizione dei rifiuti importati ai fini della valorizzazione energetica in impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) e le cui scorie vengono poi riesportate deve essere adattata alla prassi e ampliata (art. 17 lett. d n. 2 e 2<sup>bis</sup>).
- Il termine «Abraum» non è più utilizzato e può essere stralciato (art. 17 lett. d n. 4), una modifica che concerne solo il tedesco.
- Viene abbreviata la procedura di tacito consenso per il transito di rifiuti attraverso la Svizzera (art. 29 cpv. 1).
- L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è designato esplicitamente come autorità competente e ufficio di contatto per la Convenzione di Basilea (art. 36a).

### 4.2 Pareri pervenuti

Sono pervenuti 46 pareri sul progetto di modifica dell'OTRif. 22 Cantoni, un partito politico, un'associazione mantello nazionale, 5 organizzazioni specializzate e 17 altre parti interessate hanno preso posizione.

### 4.3 Risultati della procedura di consultazione

#### 4.3.1 Osservazioni generali

I partecipanti alla consultazione hanno accolto per lo più favorevolmente le modifiche previste.

Un partito politico (PS), 21 Cantoni (AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, JU, LU, OW, NE, NW, SG, SH, SZ, TI, TG, UR, VS, ZG e ZH), la Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA) e sette organizzazioni specializzate (Biomasse Suisse, ECO SWISS, Kompostforum Schweiz, metal.suisse, SAIDEF SA, Stiftung Auto Recycling Schweiz e l'Associazione svizzera dell'industria del gas) approvano il progetto in generale e senza riserve.

Il Cantone VD approva il progetto in linea di principio, ma ha formulato alcune domande cui è stato possibile offrire risposta nell'ambito di colloqui bilaterali.

Un'associazione (economiesuisse) e 12 organizzazioni specializzate e altre parti interessate (scienceindustries, Associazione svizzera dei gestori degli impianti di valorizzazione dei rifiuti [ASIR], cemsuisse, BLS Netz AG, Swissmem, Satom SA, Ecoserve International AG, VAG, Groupe des entreprises de valorisation des matériaux minéraux [GEV], Industria svizzera dei laterizi, Swiss Medtech, Baustoff Kreislauf Schweiz) approvano il progetto con richieste di modifica.

Alcune imprese (Ferrovia retica SA e TRIDEL SA) esprimono un atteggiamento neutrale nei confronti del progetto.

La Federazione svizzera degli urbanisti, l'Associazione svizzera dei proprietari fondiari e Prométerre rinunciano esplicitamente a prendere posizione sul progetto.

#### **4.3.2 Prese di posizione su singoli articoli**

##### **4.3.2.1 Articolo 8 capoverso 2 lettera e**

I Cantoni AR, BL, JU, OW, SH, TG, UR e VD, nonché l'Associazione svizzera riciclaggio ferri, metalli e carta (VSMR) e Swissmem approvano esplicitamente l'adeguamento dell'articolo 8 capoverso 2 lettera e.

Il Cantone BL constata che, a seguito di questa formulazione, saranno probabilmente soggetti ad autorizzazione i punti di raccolta comunali che finora, con la raccolta delle pile, ritiravano senza autorizzazione anche quelle per biciclette.

Il Cantone UR e RecyPac si astengono esplicitamente dal manifestare un parere su questa modifica.

##### **4.3.2.2 Articolo 15 capoverso 1<sup>bis</sup>**

7 Cantoni (AR, JU, GE, OW, SH, TG e VD) e 3 organizzazioni specializzate (scienceindustries, VSMR e Swissmem) approvano espressamente l'inserimento dell'articolo 15 capoverso 1<sup>bis</sup>.

Baustoff Kreislauf Schweiz approva la proposta a condizione che la competenza sia attribuita solo ai Cantoni di confine, che le autorizzazioni siano concesse di concerto con l'UFAM e che le disposizioni dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600) siano applicate rigorosamente.

##### **4.3.2.3 Articolo 17, osservazioni generali**

Riguardo alle modifiche dell'articolo 17 sono pervenuti alcuni pareri non riferiti specificamente a una lettera o un numero dell'articolo in questione.

I Cantoni AR, JU, OW, SH, TG, UR e VD, RecyPac e KUNSTOFF.swiss approvano senza riserve le modifiche dell'articolo 17 senza menzionare una determinata lettera o numero.

Il gruppo GEV afferma che le esportazioni menzionate negli articoli riveduti possono essere sostenute soltanto se si tratta di eccezioni e se queste sono approvate dopo un attento esame di ogni singola richiesta.

##### **4.3.2.4 Articolo 17 lettera c**

L'organizzazione costruzioniesvizzera approva le modifiche dell'articolo 17 lettera c con il seguente adeguamento: «c. lo smaltimento dei rifiuti indicati qui di seguito non è possibile in Svizzera per motivi di capacità oppure [...]»; lo scopo è impedire che venga eluso il divieto di esportazione.

Swiss Medtech approva l'approccio di consentire l'esportazione di rifiuti se lo smaltimento in Svizzera non è possibile o avviene nell'ambito di una collaborazione transfrontaliera.

##### **4.3.2.5 Articolo 17 lettera c numero 1**

L'associazione ASIR, SAIDEF SA e cemsuisse approvano senza riserve le modifiche dell'articolo 17 lettera c numero 1. L'associazione ASIR ritiene che la menzione esplicita e

concreta dei tipi di rifiuti interessati dalle restrizioni all'esportazione migliori la comprensione dell'ordinanza e l'esecuzione, e, quindi, anche la certezza del diritto per gli attori. Secondo cemsuisse, le capacità di ricezione di combustibili alternativi nei cementifici non sono esaurite, motivo per cui, ai fini dell'economia circolare e del raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto delle emissioni pari a zero della politica climatica, è opportuno sottoporre i residui della selezione dei rifiuti a valorizzazione materiale ed energetica in Svizzera.

L'associazione mantello economieuisse, scienceindustries e Swissmem sostengono in linea di principio la modifica prevista dell'articolo 17, auspicando tuttavia l'integrazione seguente:

«1. rifiuti combustibili non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese, come rifiuti solidi urbani e rifiuti ingombranti, nonché le relative frazioni trattate riciclabili energeticamente, ad eccezione delle frazioni separate per il riciclaggio puramente materiale».

L'intenzione dell'integrazione è garantire che i rifiuti che possono essere sottoposti a valorizzazione sia termica che materiale (p. es. la plastica) possano essere esportati per la valorizzazione materiale.

L'associazione VSMR accoglie con favore la precisazione dell'esclusione di fatto dall'esportazione dei rifiuti non raccolti separatamente. Tuttavia, lamenta la liberalizzazione delle possibilità di esportazione dei rifiuti raccolti separatamente, che poi risultano mancare per un trattamento a livello nazionale.

#### **4.3.2.6 Articolo 17 lettera c numero 4**

L'associazione ASIR approva espressamente le modifiche dell'articolo 17 lettera c numero 4.

#### **4.3.2.7 Articolo 17 lettera c numero 5**

L'associazione cemsuisse approva senza riserve le modifiche, aspettandosi che il divieto di esportazione dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione di parchi e giardini abbia un effetto positivo sul già elevato grado di sostituzione dei combustibili impiegati nei cementifici. In questo modo l'industria svizzera del cemento può progredire ulteriormente in direzione dell'obiettivo a lungo termine del saldo netto pari a zero.

L'Associazione svizzera dell'industria del gas accoglie con favore la modifica prevista, in quanto lascia prevedere un impatto positivo sull'offerta di substrati per gli impianti nazionali per la produzione di biogas. L'eccezione per i rifiuti di legno è giustificata dalla prassi attuale.

Anche Kompostforum Schweiz, Biomasse Suisse e Satom SA accolgono espressamente con favore la modifica. Dal loro punto di vista, gli impianti di compostaggio in Svizzera dispongono sia del know-how necessario sia di capacità sufficienti per smaltire la piccola quantità di nuovo materiale prodotto. Gli impianti che praticano il compostaggio localmente o producono biogas ricevono perciò un sostegno. La modifica tiene conto del fatto che non è possibile distinguere i rifiuti biogeni provenienti dalle economie domestiche e quelli provenienti dalle imprese.

Secondo Biomasse Suisse, i rami e il materiale da potatura degli arbusti provenienti dal giardinaggio non dovrebbero valere come rifiuti di legno e quindi la loro esportazione dovrebbe essere consentita solo in misura limitata.

Per contro, ASIR, SAIDEF SA e Baustoff Kreislauf Schweiz chiedono lo stralcio di questo numero e, quindi, l'abolizione delle restrizioni all'esportazione per tutti i rifiuti vegetali. La motivazione addotta è che il volume di rifiuti vegetali dipende fortemente dalle condizioni meteorologiche ed è soggetto a marcate fluttuazioni stagionali. Il compostaggio richiede tempo (in condizioni di bagnato p. es. i prodotti non possono essere setacciati per formare un compost) e spazio (a causa degli spazi ristretti, gli impianti di compostaggio giungono a saturazione e un ampliamento delle postazioni conforme alla destinazione della zona è oggi praticamente impossibile). La vendita del compost generato in agricoltura è fortemente regolamentata e limitata dall'ordinanza sui concimi (RS 916.171). Di conseguenza, le esportazioni di rifiuti vegetali, sporadiche e poco significative in termini di volume, rimarranno consentite in linea di principio.

Schnider AG Transporte und Recycling chiede che venga mantenuta la possibilità di esportare rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi per poter reagire a carenze temporanee di capacità.

#### **4.3.2.8 Articolo 17 lettera d numero 2**

Non sono pervenute osservazioni specifiche in merito a questa modifica.

#### **4.3.2.9 Articolo 17 lettera d numero 2<sup>bis</sup>**

Non sono pervenute osservazioni specifiche in merito a questa modifica.

#### **4.3.2.10 Articolo 17 lettera d numero 4**

I Cantoni AR, JU, OW, SH, TG e UR e Baustoff Kreislauf Schweiz approvano senza riserve le modifiche dell'articolo 17 lettera d numero 4.

#### **4.3.2.11 Articolo 29 capoverso 1**

I Cantoni AR, JU, OW, SH e TG nonché VSMR, Swissmem e Baustoff Kreislauf Schweiz approvano senza riserve l'adeguamento dell'articolo 29 capoverso 1.

Il Cantone UR e RecyPac non si esprimono in merito a questa modifica.

#### **4.3.2.12 Articolo 31 capoverso 1, nota a piè di pagina**

I Cantoni AR, JU, OW, SH, TG e UR nonché VSMR, Swissmem e Baustoff Kreislauf Schweiz approvano senza riserve l'adeguamento della nota a piè di pagina dell'articolo 31 capoverso 1.

RecyPac non si esprime in merito a questa modifica.

#### **4.3.2.13 Articolo 36a**

I Cantoni AR, JU, OW, SH, TG e UR nonché VSMR, Swissmem e Baustoff Kreislauf Schweiz approvano senza riserve l'adeguamento dell'articolo 36a.

RecyPac non si esprime in merito a questa modifica.

### **4.3.3 Proposte al di fuori del progetto / Altre proposte e osservazioni**

In relazione all'articolo 15 capoverso 1<sup>bis</sup>, il Cantone GE auspica una definizione migliore e univoca del termine «regione di confine» ivi impiegato. A tal fine, propone di modificare l'articolo sostituendo «regione di confine» con «dipartimenti strettamente confinanti con la Svizzera». Anche secondo l'Industria svizzera dei laterizi il termine «regione di confine» andrebbe definito più precisamente per prevenire abusi.

L'associazione aeesuisse auspica lo stralcio dell'articolo 17 lettera d numero 4, ritenendo che il materiale di scavo e di sgombero non inquinato si possa e si debba riciclare come materia prima. Esportarlo come rifiuto non farebbe che spostare il problema dello smaltimento all'estero, un atto di per sé deplorabile sotto il profilo della politica ambientale e della morale.

Nelle loro prese di posizione, cemsuisse, la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori e costruzioni svizzera si oppongono in linea di principio all'esportazione di materiale di scavo pulito. A loro parere, tale materiale dovrebbe restare principalmente a disposizione dell'industria edile svizzera e non essere esportato.

Anche BLS Netz AG, il GEV e l'Industria svizzera dei laterizi muovono critiche all'esportazione di materiale di scavo pulito per scopi di conferimento in discarica. Dal loro punto di vista, tra l'altro, si rischia di trascurare il piano di gestione delle discariche in Svizzera, almeno nei Cantoni di confine.

Il Cantone di VD propone di autorizzare l'esportazione di olio alimentare usato e glicerina con l'articolo 17 lettera c soltanto a condizioni restrittive, dal momento che in Svizzera sussiste la capacità per trattare questi rifiuti.

Le associazioni scienceindustries e Swiss Medtech auspicherebbero espressamente una discussione sull'ottimizzazione delle condizioni quadro per l'importazione di rifiuti come

elemento di una catena del valore improntata alla circolarità. Rivedere la classificazione di determinati rifiuti come fonte di materie prime piuttosto che come rifiuti, purché inseriti in una catena del valore circolare, darebbe un impulso notevole a progetti di riciclaggio e consoliderebbe la Svizzera come territorio propizio per progetti e imprese innovativi nella cornice dell'economia circolare (p. es. sistemi di iniezione usati).

EcoServe International AG e VAG sono del parere che i medicinali soggetti alla legislazione sugli stupefacenti dovrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione dell'OTRif, dato che numerosi Cantoni hanno sviluppato procedure di controllo proprie basate sull'articolo 70 dell'ordinanza sul controllo degli stupefacenti (RS 812.121.1).

Satom SA propone di consentire l'esportazione di scorie dell'incenerimento dei rifiuti anche in caso di carenza di discariche regionali. Ritiene che in alcune regioni non ci siano più possibilità di smaltimento delle scorie provenienti dagli IIRU. Questa problematica si espanderà anche in altre regioni della Svizzera.

#### **4.3.4 Valutazione dell'attuazione**

##### **4.3.4.1 Presa di posizione dei Cantoni**

Nessun Cantone ha presentato osservazioni in merito all'attuazione.

##### **4.3.4.2 Presa di posizione di altri organi preposti all'esecuzione**

Nessun altro organo preposto all'esecuzione ha presentato osservazioni in merito all'attuazione.

## 5 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600)

### 5.1 Situazione iniziale

L'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) attribuisce maggiore importanza alla prevenzione, alla riduzione e alla valorizzazione mirata dei rifiuti.

Nell'ambito della consultazione sono state proposte le modifiche di seguito riportate:

- I Cantoni (art. 4 cpv. 1) e i detentori (art. 32 cpv. 2 lett h e i) di impianti di incenerimento dei rifiuti (IIRU) saranno obbligati a prevenire i casi di emergenza. Dovranno adottare misure per garantire lo smaltimento o il deposito intermedio dei rifiuti per un certo periodo di tempo in caso d'interruzioni dell'esercizio (p. es. in caso di difficoltà legate all'approvvigionamento dei mezzi d'esercizio).
- Introduzione del materiale di scavo dei binari nell'elenco dei materiali di demolizione (art. 20 cpv. 1).
- Eliminazione del riferimento specifico al riciclaggio del calcestruzzo di demolizione nelle discariche (art. 20 cpv. 3).
- Autorizzazione alla valorizzazione energetica dei residui della separazione risultanti dal trattamento dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta separata (art. 24 cpv. 1).
- Adeguamento dell'obbligo di rendicontazione per i detentori (art. 27 cpv. 1 lett. e).
- Secondo l'articolo 32 capoverso 2, almeno il 55 per cento del contenuto energetico deve essere utilizzato al di fuori degli impianti per la valorizzazione energetica dei rifiuti. Tale obbligo dovrà essere assolto dal 1° gennaio 2026 e presuppone un'ottimizzazione energetica per alcuni impianti. Per gli impianti che saranno disattivati entro il 31 dicembre 2035, su richiesta del gestore o del Cantone competente, la Confederazione potrà concedere deroghe (art. 54 cpv. 2 OPSR).
- Eliminazione del codice 7304 Materiale fine proveniente dal trattamento di rifiuti edili (all. 1).
- Menzione esplicita del calcestruzzo di demolizione e del materiale di demolizione non separato, come pure di tutte le frazioni riciclabili provenienti dal loro trattamento, come rifiuti per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo (all. 4 n. 3.1 lett. h [nuova]).

### 5.2 Pareri pervenuti

Sul progetto di modifica dell'OPSR sono pervenuti complessivamente 54 pareri, espressi da 24 Cantoni, 1 partito politico (PS), 17 associazioni mantello nazionali e organizzazioni professionali nonché 13 altre parti interessate.

### 5.3 Risultati della procedura di consultazione

#### 5.3.1 Osservazioni generali

In linea di principio, la maggioranza dei partecipanti ha espresso un parere favorevole alle modifiche proposte.

Un partito politico (PS), 1 Cantone (GL), 2 organizzazioni professionali (Eco Swiss e Kompostforum Schweiz), 5 associazioni mantello nazionali (Stiftung Auto Recycling Schweiz, usam, svu | asep, aeesuisse e metal.suisse) e 1 altra parte interessata (EcoServe International AG) sono sostanzialmente favorevoli al progetto nel loro parere generale.

Altre 3 parti interessate (RBS, Ferrovie federali svizzere FFS, BLS Netz AG) sono sostanzialmente favorevoli al progetto, ma hanno formulato osservazioni.

Ventidue Cantoni (ZH, BE, LU, UR, OW, NW, ZG, FR, BS, BL, AR, AI, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, JU, SZ e SH), 4 organizzazioni professionali (economiesuisse, DCPA, CCA e Azienda

Cantonale dei Rifiuti Giubiasco), 2 associazioni mantello nazionali (costruonesvizzera e cemsuisse), 1 altra parte interessata (real recycling – entsorgung – abwasser – Luzern) sono sostanzialmente favorevoli al progetto, ma presentano alcune richieste di modifica.

Un Cantone (GE), 1 associazione mantello nazionale (VSMR) e altre 3 parti interessate (SAIDEF SA, TRIDEL SA, Satom SA) sono tendenzialmente contrari al progetto.

Un'associazione mantello nazionale (scienceindustries) e altre 2 parti interessate (Rhätische Bahn AG e Limeco) hanno una posizione neutrale sul progetto.

Due associazioni mantello nazionali (Federazione svizzera degli urbanisti FSU e Associazione svizzera dei proprietari fondiari) e 2 organizzazioni professionali (Prométerre e Swissmem) hanno rinunciato a esprimere un parere.

### 5.3.2 Pareri su singoli articoli

#### 5.3.2.1 Pianificazione di emergenza per gli IIRU (art. 4 cpv. 1 lett. g e art. 32 cpv. 2 lett. h e i)

##### a) Art. 4 cpv. 1 lett. g e 2 (pianificazione di emergenza per gli IIRU a livello cantonale)

*Parere favorevole:*

nel complesso, sono pervenuti 3 pareri favorevoli:

Cantoni: VD

Associazioni: VSMR

Altri (IIRU): SIG

Partiti: -

*Parere favorevole con modifiche:*

nel complesso, sono pervenuti 24 pareri favorevoli con modifiche:

Cantoni: ZH, BE, OW, FR, BS, AR, GR, AG, TG, TI, VS, JU, SH, SG nonché CCA

Associazioni: svu | asef, ASIR

Altri (IIRU): VADEC, EWB, SAIDEF, TRIDEL, Giubiasco, REAL SATOM

Partiti: -

I Cantoni ZH, BE, LU, UR, OW, ZG, FR, BS, BL, AR, GR, AG, TG, TI, VS, JU, SZ, SH, SG come pure CCA chiedono di ridurre da sei a tre mesi l'obbligo di garantire lo smaltimento o il deposito intermedio. SATOM (contrassegnato come «Parere contrario» nello strumento di consultazione, sebbene in termini di contenuto il parere corrisponda a un parere parzialmente favorevole con modifiche) propone un termine di due mesi invece di sei.

La motivazione addotta è la mancanza di capacità di smaltimento degli IIRU per un periodo più lungo in caso di emergenza come pure la problematica legata al deposito intermedio dei rifiuti per diversi mesi.

Le associazioni svu | asef, ASIR, CCA nonché gli IIRU VADEC, EWB, SAIDEF, TRIDEL, Giubiasco e REAL sono in linea di principio favorevoli all'integrazione della pianificazione di emergenza nella pianificazione cantonale dei rifiuti, tuttavia senza termini chiaramente definiti per garantire lo smaltimento.

*Parere contrario:*

nel complesso, sono pervenuti 6 pareri contrari:

Cantoni: LU, UR, NW, ZG, SZ

Associazioni: -

Altri (IIRU): Limeco

Partiti: -

Per i Cantoni LU, UR, NW, ZG e SZ il termine proposto di sei mesi non è realistico, poiché la fattibilità e le condizioni del deposito intermedio devono essere accertate caso per caso. Gli scenari di interruzione più critici devono essere disciplinati dal diritto di necessità.

**b) Art. 32 cpv. 2 lett. h e i (riserve per i mezzi d'esercizio e il deposito intermedio per gli IIRU)**

*Parere favorevole:*

nel complesso, sono pervenuti 2 pareri favorevoli:

Cantoni: VD

Associazioni: VSMR

Altri (IIRU): -

Partiti: -

*Parere favorevole con modifiche:*

nel complesso, sono pervenuti 30 pareri favorevoli con modifiche:

Cantoni: ZH, BE, LU, UR, OW, ZG, FR, BS, BL, AR, GR, AG, TG, TI, VS, JU, SZ, SH nonché CCA

Associazioni: usam, scienceindustries, ASIR\*, CCA

Altri (IIRU): Vadec\*, Giubiasco, EWB, SAIDF, SATOM\*, SIG, REAL

Partiti: -

\*) contrassegnato come «Parere contrario» nello strumento di consultazione, sebbene in termini di contenuto il parere corrisponda a un parere parzialmente favorevole con modifiche

La maggioranza dei Cantoni auspica una definizione più precisa dell'esercizio degli IIRU nell'ottica di garantire la riserva di due mesi per i mezzi d'esercizio. Chiedono l'integrazione del termine «normale esercizio», inteso come il normale funzionamento degli IIRU senza deroghe ai requisiti dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1). Chiedono inoltre l'abrogazione della lettera i, poiché il deposito intermedio non può essere gestito esclusivamente dagli IIRU.

ASIR e gli IIRU sottolineano che la garanzia di due mesi di normale esercizio degli IIRU dovrebbe limitarsi al trattamento dei rifiuti urbani il cui smaltimento è di competenza dello Stato.

*Parere contrario:*

nel complesso, sono pervenuti 5 pareri contrari:

Cantoni: NW

Associazioni: economiesuisse, cemsuisse, costruzionesvizzera

Altri (IIRU): Limeco

Partiti: -

Le associazioni economiesuisse e cemsuisse auspicano che la disposizione si applichi solo alle imprese di diritto pubblico (IIRU), senza interessare quelle del settore privato (cementifici).

L'IIRU Limeco sostiene che vi è una mancanza di capacità di deposito per le riserve di mezzi d'esercizio e di rifiuti e chiede l'abrogazione di entrambe le lettere h) e i).

### **5.3.2.2 Introduzione del materiale di scavo dei binari come materiale di demolizione (art. 20 cpv. 1)**

#### *Parere favorevole:*

tutti i Cantoni che hanno espresso un parere (UR, OW, FR, BL, AR, TH, TI, VD, JU, SH, GE) e le associazioni mantello nazionali (economisuisse, SSIC, ASIR, VSMR, Materiali di costruzione circolari Svizzera) sono favorevoli alla proposta di modifica.

#### *Parere favorevole con modifiche:*

per BLS Netz AG, la classificazione del materiale di scavo dei binari come materiale di demolizione e la modifica della Direttiva sul materiale di scavo dei binari (2023) comporteranno un aumento significativo dei costi di smaltimento, perlomeno nel breve e medio termine, fino a quando il mercato non si sarà adeguato alle nuove disposizioni normative. RBS presenta un parere simile.

Le FFS chiedono che il materiale di scavo dei binari, in particolare la frazione fine, possa comunque essere depositato in discariche di tipo A destinate esclusivamente a materiale non inquinato (all. 5 n. 1).

#### *Parere contrario:*

nessuno.

### **5.3.2.3 Nessun riferimento esplicito al calcestruzzo di demolizione come materiale da costruzione nelle discariche (art. 20 cpv. 3)**

#### *Parere favorevole:*

il Cantone VD è d'accordo e sottolinea che, nell'ottica dell'economia circolare, il riciclaggio del calcestruzzo di demolizione è più opportuno rispetto al suo conferimento in discarica.

#### *Parere contrario:*

nessuno.

### **5.3.2.4 Valorizzazione energetica dai residui della separazione nell'industria del cemento (art. 24 cpv. 1)**

#### *Parere favorevole:*

i Cantoni AI, FR, JU, OW, SH, TG e UR come pure le associazioni Biomasse Suisse, RecyPac e KUNSTSTOFF.swiss sono favorevoli al disciplinamento proposto.

#### *Parere favorevole con modifiche:*

il Cantone LU chiede di precisare che i residui della separazione possono essere utilizzati solo come combustibile e non come materia prima.

Il Cantone VD, ASIR, SAIDEF SA e VADEC SA chiedono di precisare che i rifiuti ingombranti sono considerati rifiuti urbani misti e non possono essere riciclati nei cementifici.

Economiesuisse, usam, cemsuisse e costruzioniesvizzera chiedono che tutti i rifiuti di plastica che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 4 OPSR possano essere utilizzati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo. Nella misura del possibile, suggeriscono di rinunciare al requisito che non vengano impiegati «rifiuti urbani misti o rifiuti urbani misti raccolti e separati a posteriori»; ciò significa che tutti i residui della separazione dei rifiuti urbani possono essere riciclati nei cementifici, a prescindere dal fatto che provengano dalla raccolta mista o separata. Questa richiesta è condivisa anche dal Cantone ZH.

SIG chiede che il riciclaggio nei cementifici sia riservato soltanto ai residui della separazione che non possono essere sottoposti alla valorizzazione materiale o alla valorizzazione energetica in un IIRU.

Il Cantone BL sottolinea che con questo disciplinamento le frazioni plastiche provenienti da rifiuti urbani da raccolta mista, sottoposte in un primo tempo a un processo di selezione, non

possono essere utilizzate come combustibili sostitutivi nell'industria del cemento, mentre le frazioni dei rifiuti non soggetti al monopolio potrebbero continuare a essere riciclate nei cementifici.

VSMR chiede che non solo i residui della separazione dei rifiuti urbani, ma anche quelli di altri rifiuti possano essere utilizzati per la fabbricazione di cemento.

*Parere contrario:*

il Cantone GE respinge il disciplinamento proposto, in quanto sottrarrebbe i rifiuti urbani al monopolio dei Cantoni.

**5.3.2.5 Adeguamento dell'obbligo di rendicontazione per i detentori (art. 27 cpv. 1 lett. e)**

*Parere favorevole:*

i Cantoni UR, OW, FR, BL, AR, TG, JU e SH, nonché economie suisse, cemsuisse e Biomasse Suisse sono favorevoli alla modifica proposta.

*Parere favorevole con modifiche:*

in linea di principio BLS Netz AG si esprime a favore, ma fa notare che l'assegnazione dei codici OLTRif al materiale di scavo dei binari è imputata al codice OPSR per il materiale di scavo e che in futuro questo non sarebbe più corretto, poiché il materiale di scavo dei binari dovrà essere considerato come materiale di demolizione.

Il Cantone VD è favorevole alla modifica, ma osserva che solo i detentori di impianti per i rifiuti devono notificare anche i rifiuti interni, non tutti gli altri. Attira anche l'attenzione sul fatto che l'indicazione dell'origine tramite eGov DATEC non è obbligatoria per tutti i detentori (ad eccezione del Paese di origine). Inoltre, non è specificato a quale autorità si deve trasmettere annualmente l'elenco.

Satom SA propone di non richiedere l'origine dei rifiuti. Per gli impianti di rifiuti (in special modo gli IIRU) è praticamente impossibile indicare la reale provenienza dei rifiuti: pur conoscendo le imprese di smaltimento che consegnano loro i rifiuti, spesso queste ultime raccolgono i rifiuti da più clienti e provvedono a una prima separazione, rendendo impossibile un'assegnazione univoca.

Per Kompostforum Schweiz occorre chiarire il termine «smaltito», altrimenti non si possono escludere interpretazioni errate.

*Parere contrario:*

VSMR respinge la modifica proposta, temendo che in questo modo troppi dati aziendali confluirebbero nel resoconto.

**5.3.2.6 Deroga al termine di risanamento per gli IIRU (art. 54 cpv. 2)**

*Parere favorevole:*

nel complesso, sono pervenuti 10 pareri favorevoli:

Cantoni: OW, FR, BL, AR, TG, SH

Associazioni: ASIR, VSMR

Altri (IIRU): EWB, SIG

Partiti: -

*Parere favorevole con modifiche:*

nel complesso, sono pervenuti 3 pareri favorevoli con modifiche:

Cantoni: NE, JU

Associazioni: -

Altri (IIRU): Vadec

Partiti: -

I Cantoni NE e JU come pure Vadec attirano l'attenzione sul ritardo nella costruzione del nuovo IIRU di La Chaux-de-Fonds, destinato a sostituire l'impianto di Colombier, con la conseguenza che quest'ultimo non potrà essere disattivato già nel 2030 come inizialmente previsto. Chiedono quindi una proroga del termine fino al 2035 o al 2036 (Cantone JU).

*Parere contrario:*

nessun parere contrario pervenuto.

### **5.3.2.7 Eliminazione del codice 7304 Materiale fine proveniente dal trattamento di rifiuti edili (all. 1)**

*Parere favorevole:*

i Cantoni AR, BL, FR, JU, OW, SH, TG, UR sono favorevoli al disciplinamento.

*Parere contrario:*

le associazioni economiesuisse, Materiali di costruzione circolari Svizzera e SSIC sono contrari all'eliminazione, sostenendo che il codice OPSR verrebbe utilizzato nella pratica.

Materiali di costruzione circolari Svizzera propone inoltre di considerare l'abrogazione dell'intero allegato 1 OPSR.

### **5.3.2.8 Eliminazione dei requisiti relativi al cromo (VI) e menzione esplicita del calcestruzzo di demolizione e del materiale di demolizione non separato (all. 4 n. 3.1)**

*Parere favorevole:*

il Cantone AR e VSMR sono favorevoli al disciplinamento.

*Parere favorevole con modifiche:*

i Cantoni BL, BE, BS, FR, GE, JU, OW, SH, TG, TI, UR, VS e ZG come pure CCA chiedono che la formulazione della lettera h di cui all'allegato 4 n. 3.1 OPSR sia modificata come segue: «calcestruzzo di demolizione e materiale di demolizione non separato **e tutte le frazioni riciclabili provenienti dal loro trattamento**».

Il Cantone VD chiede di modificare come segue il testo dell'atto normativo per motivi di comprensibilità: *f. gli altri rifiuti che non superino i valori limite di cui all'allegato 3 numero 2 lettera c, ad eccezione del valore limite relativo al cromo (VI).*

I Cantoni ZH e LU chiedono la definizione di requisiti di qualità o valori limite per il calcestruzzo di demolizione e il materiale di demolizione non separato utilizzati.

Le associazioni economiesuisse e cemsuisse si esprimono a favore dell'eliminazione del valore limite relativo al cromo (VI) di cui all'allegato 4 numero 3.1 lettera f per il cemento, ma ritengono che sussistano alcuni rischi nel caso del calcestruzzo.

*Parere contrario:*

nessuno

### **5.3.3 Proposte che esulano dal progetto / Altre proposte e osservazioni**

Il Cantone TG chiede di uniformare il fattore concernente i PCB nell'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600), nell'ordinanza sui siti contaminati (OSiti; RS 814.680) e nell'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12).

Svu | asepa auspica che i 12 congeneri di PCB, che presentano una struttura spaziale simile a quella delle diossine, vengano aggiunti al gruppo «diossine e furani». Questa modifica andrebbe attuata nell'ambito di un'armonizzazione tra O suolo, OSiti e OPSR.

Per usam e cemsuisse, la mancanza di direttive sul finanziamento e sugli obiettivi rende attualmente impossibile, per i cementifici svizzeri, implementare i severi requisiti tecnici e finanziari per il riciclaggio del fosforo entro il 1° gennaio 2026. Secondo dette associazioni, il termine di cui all'articolo 51 OPSR deve essere prorogato al 1° gennaio 2031 e le norme che disciplinano il riciclaggio del fosforo devono essere pubblicate tempestivamente per garantire l'attuazione a livello industriale.

VSMR chiede una revisione più completa dell'OPSR, che consentirebbe un'economia basata sulla valorizzazione dei prodotti di riciclaggio orientata al futuro nell'ambito dell'economia circolare dei materiali. Raccomanda di integrare l'OPSR con nuovi capitoli sull'«estrazione di materie prime» nel rispetto dei principi dell'economia di mercato.

Metal.suisse si esprime a favore di procedure ampliate e semplificate per il riciclaggio dei rifiuti metallici nei processi industriali e chiede direttive chiare in merito. Ritene inoltre che il rafforzamento delle capacità di smaltimento in Svizzera attraverso approcci innovativi, come l'utilizzo di sottoprodotti nelle acciaierie (granulato di scorie di forni elettrici come sostituto della ghiaia), meriti particolare attenzione.

Il Cantone TI propone di armonizzare i rifiuti edili di cui agli articoli 17 e 20 capoverso 1.

Per quanto riguarda i percorsi di riciclaggio dei materiali minerali provenienti dalla demolizione, RBS ritiene che nell'OPSR la priorità vada attribuita in base alla loro «qualità», in modo da evitare il deciclaggio (o downcycling).

BLS chiede di chiarire quale codice OPSR debba essere utilizzato per la classificazione del materiale di scavo dei binari.

Aeesuisse chiede che i materiali isolanti vengano menzionati esplicitamente nell'articolo 17 lettera c OPSR, in modo da poterli raccogliere e riciclare separatamente. Suggestisce inoltre di introdurre una tassa di incentivazione per i rifiuti depositati in discarica, affinché la valorizzazione materiale risulti vantaggiosa anche sul piano economico.

### **5.3.4 Valutazione dell'attuazione**

#### **5.3.4.1 Pareri dei Cantoni**

##### ***a) Art. 4 cpv. 1 lett. g e 2 (pianificazione di emergenza per gli IIRU a livello cantonale)***

Per i Cantoni, il deposito intermedio dei rifiuti per un periodo superiore a sei mesi non è attuabile, poiché mancano le capacità necessarie a tal fine; considerano quindi questo limite di tempo irrealistico. Inoltre, i requisiti per il deposito intermedio sono chiaramente definiti negli articoli 29 e 30 OPSR, il che limita ulteriormente le capacità. La maggior parte dei Cantoni ritiene sufficiente un periodo di tre mesi che, insieme al termine di due mesi per garantire il normale esercizio di un IIRU, garantisce la sicurezza dello smaltimento per cinque mesi. Le interruzioni dell'esercizio degli IIRU che si protraggono oltre questo periodo devono essere disciplinate dal diritto di necessità.

##### ***b) Art. 32 cpv. 2 lett. h e i (riserve per i mezzi d'esercizio e il deposito intermedio per gli IIRU)***

La maggior parte dei Cantoni afferma che le riserve per i mezzi d'esercizio di due mesi devono bastare per il normale esercizio degli IIRU senza deroghe all'OIA. Sottolineano che tale pianificazione deve essere necessariamente elaborata in collaborazione tra Cantoni, IIRU e discariche.

##### ***c) Art. 54 cpv. 2 (deroga al termine di risanamento per gli IIRU)***

L'UFAM è critico nei confronti della richiesta dei Cantoni NE e JU e di Vadec di prorogare il termine al 2035 o 2036; propone invece di disciplinare il mantenimento in esercizio e i requisiti energetici dell'IIRU di Colombier mediante un accordo tra l'impianto stesso e la Confederazione.

### **5.3.4.2 Pareri di altri organi preposti all'esecuzione**

#### ***a) Art. 4 cpv. 1 lett. g e 2 (pianificazione di emergenza per gli IIRU a livello cantonale)***

Per gli IIRU, il deposito intermedio dei rifiuti per un periodo di sei mesi non è fattibile per diversi motivi, tra cui la mancanza di spazio, le restrizioni tecniche sullo stoccaggio dei rifiuti avvolti in balle e l'impossibilità di soddisfare pienamente i requisiti dell'OPSR per i depositi intermedi.

#### ***b) Art. 32 cpv. 2 lett. h e i (riserve per i mezzi d'esercizio e il deposito intermedio per gli IIRU)***

ASIR e IIRU chiedono l'abrogazione della lettera i: in caso di interruzione dell'esercizio, infatti, molti IIRU non sono in grado di continuare ad accettare i rifiuti in maniera autonoma, poiché non dispongono della capacità di deposito intermedio necessaria. Chiedono che il Cantone provveda a un'adeguata ripartizione.

#### ***c) Art. 54 cpv. 2 (deroga al termine di risanamento per gli IIRU)***

Cfr. pareri dei Cantoni

## 6 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA; RS 721.100.1)

### 6.1 Situazione iniziale

Il 10 marzo 2023 il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua, comprese le modifiche nella legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0) e nella legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20). Il Parlamento ha approvato il progetto il 15 marzo 2024.

Le modifiche legislative sono precisate nella presente revisione totale dell'ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA; RS 721.100.1). Le disposizioni esecutive dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo; RS 921.01) sono modificate conformemente all'OSCA con lo scopo di continuare ad assicurare un'esecuzione armonizzata riguardo ai pericoli naturali gravitativi. Anche all'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) vengono apportate modifiche puntuali.

L'obiettivo del progetto posto in consultazione è lo stesso della modifica della legge, ossia adeguare le basi legali agli sviluppi e integrare la gestione integrale dei rischi nella gestione dei pericoli naturali. L'adeguamento normativo in materia di pericoli naturali è stato determinato dal rapporto «Pericoli naturali in Svizzera» in adempimento del postulato 12.4271 Darbellay, con misure per la piena attuazione della gestione integrale dei rischi (DCF del 24 agosto 2016).

### 6.2 Pareri pervenuti

In merito alla revisione totale dell'OSCA sono pervenuti in totale 54 pareri (v. tab. 1 ed elenco nell'all.). I pareri provengono da 24 Cantoni (esclusi SH e SO) e da tre conferenze cantonali: Conferenza dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA), Conferenza dei Capisezione cantonali delle foreste (CCF) e Conferenza dei servizi della caccia e della pesca (CCP). La DCPA e la Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio (CFP, insieme a CCF e CCP) hanno presentato un parere congiunto tenendo conto dei punti di vista della Conferenza dei servizi dell'ambiente della Svizzera (CCA), della Conferenza degli ingegneri cantonali (CIC), della Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali (COPC), della CCP e della CCF. Gli ulteriori pareri sono stati presentati dal Partito socialista svizzero (PS) come unico partito, da 2 associazioni mantello dell'economia (Unione svizzera dei contadini [USC] ed economiesuisse), 11 associazioni professionali e 13 altre organizzazioni. Anche l'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione per i fabbricati (AICA) si è espressa in merito al progetto.

Ufficialmente sono stati invitati 117 destinatari, 48 dei quali hanno presentato un parere. Sono pervenuti inoltre 6 pareri di associazioni professionali e altre organizzazioni (v. anche tab. 1).

Destinatari	Pareri pervenuti	Di cui non invitati
Cantoni	24	
Conferenze cantonali	3	
Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	1	
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	-	
Associazioni mantello nazionali dell'economia	2	
Associazioni professionali	11	3
Altre organizzazioni	13	3
<b>Totale</b>	<b>54</b>	

Tabella 1: Panoramica dei partecipanti alla consultazione (v. anche all.).

Alcuni partecipanti sostengono esplicitamente il parere di altre organizzazioni: Bernische Kraftwerke (BKW) abbraccia infatti le richieste dell'Associazione svizzera di economia delle acque (ASEA). Alpiq ha presentato un parere separato.

Tra gli altri ambienti interessati si sono espressi anche l'Associazione svizzera dei proprietari fondiari (APF), la Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP), BoscoSvizzero, la Piattaforma nazionale «Pericoli naturali» (PLANAT) e le associazioni professionali Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), Federazione svizzera degli urbanisti (FSU) e Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente (svu-asep).

Le associazioni ambientaliste BirdLife Svizzera, Greenpeace, Pro Natura, la Fondazione svizzera per l'energia (FSE) e il WWF hanno formulato proposte in ampia misura sovrapponibili. Anche la Stazione ornitologica svizzera ha presentato un parere.

## **6.3 Risultati della procedura di consultazione**

### **6.3.1 Considerazioni generali**

Un'ampia maggioranza dei partecipanti approva il progetto in toto o in parte, compresi i Cantoni (ad eccezione di JU) e le conferenze cantonali. Il Cantone JU, l'USC e la Stazione ornitologica svizzera formulano alcune critiche.

Viene espressamente apprezzato il fatto che l'approccio basato sui rischi nella gestione dei pericoli di piena e la gestione integrale dei rischi siano ora regolamentati a livello giuridico. La menzione delle tre dimensioni della sostenibilità e la considerazione degli aspetti ecologici nelle misure vengono accolte con grande favore, soprattutto dai Cantoni. Anche le associazioni ambientaliste pongono in rilievo queste menzioni, ma in parte auspicano formulazioni più ampie per giungere a una maggiore promozione di soluzioni basate sulla natura.

Anche il Cantone JU sostiene la gestione integrale dei rischi e rimanda alla prassi attuale, pur lamentando che i dati di base e le misure richiesti gravano notevolmente su un Cantone di piccole dimensioni e comportano un elevato dispendio di risorse umane e finanziarie. Anche la DCPA e la CFP, così come altri Cantoni (quali TG e SG), si esprimono in maniera analoga chiedendo alla Confederazione di garantire ai Cantoni un margine di manovra sufficiente per rispondere alle varie specificità cantonali e conformarsi alle pianificazioni e alle misure di protezione già esistenti. Inoltre, i Cantoni hanno bisogno di un orizzonte temporale sufficiente per procedere all'attuazione.

L'USC giustifica la propria posizione per lo più negativa affermando che l'ordinanza non prende abbastanza in considerazione la protezione delle terre coltivate e raccomandando di concentrare le disposizioni su aspetti rilevanti per la sicurezza, ritenendo eccessiva l'attenzione riservata agli aspetti ecologici.

La Stazione ornitologica svizzera riconosce la gestione integrale dei rischi, ma ritiene che il ripristino degli habitat acquatici debba essere incluso come misura di protezione contro le piene.

### **6.3.2 Pareri ai singoli articoli dell'OSCA**

#### **Capitolo 1: Disposizioni generali**

##### **Art. 1 Campo d'applicazione**

In generale viene accolta con favore l'enumerazione dei pericoli di piena.

Il Cantone ZG vorrebbe vedere stralciato o precisato il termine «ruscellamento superficiale», temendo un onere aggiuntivo per le relative misure di protezione, e respinge l'articolo. L'AICA, invece, approva espressamente la menzione del «ruscellamento superficiale».

I Cantoni FR e GE preferirebbero che non si specificassero i processi di pericolo provocati dalle onde. Formulano altresì alcune raccomandazioni di natura linguistica sull'uso della terminologia, anche in merito a «inondations» (inondazioni) che sarebbe da preferire a «crues» (piene).

Le associazioni ambientaliste (Pro Natura, WWF, Greenpeace, BirdLife, FSE) indicano che i processi elencati non rappresentano sempre e comunque situazioni di pericolo ma in alcuni casi possono anche essere desiderabili per la dinamica naturale delle acque. Richiedono pertanto una «formulazione potestativa» per l'elenco dei pericoli di piena.

L'USC chiede se tra i «beni materiali importanti» siano protette anche le superfici per l'avvicendamento delle colture. Come misura dovrebbe essere previsto anche il drenaggio del terreno agricolo.

## **Art. 2 Termini**

In riferimento alla lettera a «pianificazione integrale», più voci chiedono di definire con maggiore precisione le «cerchie interessate» e gli «interessi», attraverso la menzione dell'agricoltura (USC) o l'integrazione di «ecologici, economici e sociali» in relazione agli interessi (associazioni ambientaliste). La SIA vorrebbe che si sottolineasse la tempestività del coinvolgimento.

In merito alla lettera b, «procedura in funzione del rischio», il Cantone JU auspica una determinazione dei rischi futuri solo per i progetti rilevanti, altrimenti l'onere sarebbe sproporzionato. Il Cantone NE non reputa realistico analizzare i rischi futuri e chiede pertanto un'integrazione e delimitazione di un approccio basato sui pericoli. Il Cantone LU fa notare che devono essere definiti solo i termini necessari e che queste definizioni devono coincidere con gli altri atti normativi. Mentre le FFS vorrebbero un'integrazione, oltre all'attuazione, anche del finanziamento delle misure (in particolare della ripartizione dei costi basata sui rischi), la SIA chiede di inserire l'aggettivo «tempestivo» riguardo al coinvolgimento delle cerchie interessate.

## **Art. 3 Gestione dei pericoli di piena e dei rischi**

La DCPA, la CFP, il Cantone TG e le associazioni ambientaliste accolgono con favore la disposizione, in particolare la menzione esplicita degli «aspetti ecologici». Le associazioni ambientaliste vedono inoltre con favore che, tenendo conto delle conseguenze dei cambiamenti climatici, si prendano in considerazione anche i rischi futuri. L'USC vorrebbe invece che l'ordinanza menzionasse non solo gli aspetti ecologici ma anche quelli agricoli.

Il Cantone VD chiede la precisazione tramite criteri del concetto di «livello accettabile». Il Cantone VS desidera sottolineare come prioritaria la protezione contro le piene, prima che si prendano in considerazione altri aspetti. Il Cantone FR chiede di rilevare i «pericoli e rischi» anziché le basi, mentre il Cantone NE vorrebbe che la rilevazione fosse aggiornata regolarmente.

La SIA ha diverse richieste di precisazioni, tra cui l'aggiunta di «in funzione dei rischi» in riferimento alla pianificazione e l'integrazione di «combinazione di misure ottimale» e «aspetti della sostenibilità». La Stazione ornitologica svizzera sottolinea che i suoli e le zone umide e golenali devono essere ripristinati per attenuare le piene, chiedendo perciò una corrispondente integrazione dell'articolo. In questo punto le FFS desiderano inserire anche le considerazioni costi-benefici.

## **Capitolo 2: Acquisizione di dati di base e misure**

### **Art. 4 Acquisizione di dati di base da parte dei Cantoni e designazione delle zone di pericolo**

Nell'enumerazione delle basi (cpv. 1) vengono richieste diverse integrazioni. Nella lettera a si dovrebbero menzionare anche la biodiversità (BirdLife), gli spazi riservati alle acque e la loro funzionalità per quanto riguarda le piene (associazioni ambientaliste) e l'onere legato alla manutenzione (USC). La CSP, l'AICA e i Cantoni FR e GL auspicano la menzione esplicita di «carte dei pericoli» e «carte indicative dei pericoli». La DCPA, la CFP e i Cantoni SG e ZH si aspettano che la Confederazione conceda ai Cantoni un margine di manovra per quanto riguarda il livello di gestione, soprattutto se devono rilevare lo stato delle acque e la loro evoluzione.

La DCPA, la CFP e i Cantoni AG e TG, propongono di sopprimere il termine «aiuti all'esecuzione» nel capoverso 3, preferendo che non siano indicati esplicitamente perché si tratta di una delle tante basi della Confederazione cui bisogna prestare attenzione.

Il Cantone VD fa notare che le infrastrutture critiche sono considerate dati sensibili, non necessariamente accessibili a tutti.

#### **Art. 5 Misure di pianificazione del territorio**

Il Cantone LU, le associazioni ambientaliste e la svu-asep chiedono che al capoverso 1 si reintroducano nell'OSCA lo «spazio riservato alle acque» e il riferimento alla LPAc, presenti nel testo vigente.

La svu-asep chiede che si definisca l'obbligo non solo per i Cantoni ma anche per i Comuni, menzionandoli esplicitamente; il Cantone VS desidera sostituire il termine «Cantoni» con «autorità specializzate competenti per la pianificazione del territorio e i permessi di costruzione».

Il Cantone ZG desidera che con l'integrazione «rischi in zone di pericolo» rimanga possibile uno sviluppo centripeto degli insediamenti. La CSP vorrebbe vedere menzionato che nelle attività di pianificazione del territorio si debbano considerare le carte dei pericoli e le carte indicative dei pericoli.

Pro Natura non trova comprensibile il termine «rischi inaccettabili», poiché a suo modo di vedere i rischi andrebbero ridotti come regola generale.

Per quanto riguarda gli spazi liberi di cui al capoverso 2, sono state presentate varie proposte di modifica. Economiesuisse e l'ASEA vorrebbero che si sostituisse «spazi liberi» con «corridoi di deflusso o zone di ritenzione».

La DCPA, la CFP e i Cantoni AR, BE, FR, VS, ZG e ZH accolgono con favore la delimitazione degli spazi liberi come misura di pianificazione del territorio, ma chiedono che la disposizione sia formulata in modo meno assoluto. Sottolineano che, soprattutto nelle aree edificate, è quasi impossibile creare tali spazi liberi. Evidenziano inoltre che sui rischi influisce non solo il tipo ma anche il grado di utilizzazione. I Cantoni ZG e ZH constatano che dal diritto in materia di pianificazione territoriale non è desumibile alcun obbligo in tal senso e chiedono una migliore conciliazione. Il Cantone VD vorrebbe che si precisasse che gli spazi liberi valgono anche per il ruscellamento superficiale.

L'USC chiede che non vengano delimitati spazi liberi in superfici per l'avvicendamento delle colture o in superfici coltivate idonee. Vorrebbe inoltre che negli spazi liberi non ci fossero limitazioni all'utilizzazione agricola.

#### **Art. 6 Misure organizzative**

La DCPA, la CFP e il Cantone TG propongono che il capoverso 1 reciti «allestiscono pianificazioni d'emergenza» invece di «adottano misure organizzative». A loro parere, questo termine rappresenterebbe con più accuratezza gli sforzi cantonali esistenti. Il Cantone NW si esprime in modo simile e nella lettera a vorrebbe sostituire «piani d'intervento» con «pianificazioni d'emergenza». Il Cantone SZ auspica che si ponga maggiormente l'accento sul salvataggio di vite umane.

Il Cantone GR propone di sostituire il termine «dispositivi di allarme» alla lettera c con «sistemi di sorveglianza», e il Cantone VS propone di completare il termine «dispositivi di allarme» alla lettera c con «sistemi di sorveglianza». Questo termine è più ampio e comprende anche sistemi di misurazione, osservazione o monitoraggio. Economiesuisse, l'ASEA e l'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) propongono l'integrazione «servizi di preallerta».

Le associazioni ambientaliste propongono una nuova lettera e, nella quale definire le procedure e i criteri per le misure successive a eventi tese ad aumentare la resilienza del sistema. Ritengono che ciò includa spazi riservati alle acque adattati o la rimozione di infrastrutture dalla zona di pericolo.

Nel capoverso 2 Alpiq, economiesuisse, l'ASEA e l'AES chiedono che le possibilità di ritenzione delle piene nei bacini di accumulazione siano disciplinate in via contrattuale. Alpiq e l'AES chiedono altresì che questa disposizione disciplini anche le indennità per mancati ricavi e danni, così da giungere a un'uniformizzazione delle norme in materia di indennità.

### **Art. 7 Misure tecniche e di ingegneria naturalistica nonché aree di ritenzione**

Nel capoverso 1 le associazioni ambientaliste e la svu-asep auspicano che, oltre alle misure tecniche, vengano menzionate anche le misure di ingegneria naturalistica. Il Cantone GE chiede di inserire nell'elenco anche le rivitalizzazioni delle acque. Il Cantone NE fa notare che in questo capoverso si parla di opere e impianti di protezione, mentre nell'articolo 4 capoverso 1 solo di opere di protezione.

I Cantoni AI, AR, SG e ZH sono d'accordo con l'incarico di verificare e, se necessario, adeguare le opere e gli impianti di protezione esistenti, ma desiderano limitare tale obbligo alle opere rilevanti. Le associazioni ambientaliste e la svu-asep auspicano l'integrazione con «il più possibile solidi e naturali». Inoltre richiedono (ma non la svu-asep) che la verifica delle opere riguardi anche la loro «idoneità».

Nel capoverso 3 il Cantone GE desidera che i materiali da costruzione naturali non siano utilizzati «per quanto possibile» ma «in via prioritaria». Le associazioni ambientaliste vorrebbero che si precisasse che i materiali da costruzione debbano essere tipici del «rispettivo corpo d'acqua».

La DCPA e la CFP desiderano una limitazione dell'incarico di designare le aree di ritenzione (cpv. 4). Sono del parere che queste andrebbero realizzate solo dove risultano più convenienti di altre misure. Vedono infatti grandi difficoltà nell'attuazione, in particolare negli insediamenti, per esempio per quanto riguarda le espropriazioni. Anche il Cantone FR teme una riduzione del valore dei terreni edificabili. Il Cantone VS chiede che nella disposizione si utilizzi il termine «spazi liberi».

Le associazioni ambientaliste chiedono l'integrazione «rivitalizzazioni» e un nuovo capoverso 5 secondo il quale i Cantoni dovrebbero creare habitat rivieraschi seminaturali e naturali adatti alla stazione che possano fungere da aree di ritenzione.

Il Cantone VS chiede l'introduzione di un nuovo capoverso 5 con cui conferire ai Cantoni l'incarico di coordinarsi con i gestori di bacini di accumulazione.

### **Art. 8 Manutenzione delle acque**

Mentre le associazioni ambientaliste chiedono che i Cantoni eseguano la manutenzione «in funzione dei rischi», i Cantoni NE e VS, economiesuisse, l'ASEA e l'AES chiedono che vengano espressamente menzionate anche le «acque». L'USC chiede di sostituire la formulazione «siano sottoposti a una manutenzione adeguata» con «sottoporre a una manutenzione adeguata le protezioni delle rive e gestire adeguatamente le rive».

Greenpeace, Pro Natura, la FSE e il WWF desiderano che alla lettera a si limiti la dinamica delle acque «solo» laddove necessario.

La DCPA e la CFP, economiesuisse, l'AES e le associazioni ambientaliste chiedono una nuova lettera c in cui si rimandi al nuovo articolo 41<sup>quater</sup> OPAC per i requisiti concernenti le acque.

## **Capitolo 3: Concessione di sussidi federali**

### **Sezione 1: Condizioni**

#### **Art. 9 Condizioni per la concessione di indennità per misure adottate dai Cantoni**

Il Cantone LU non comprende perché l'ordinanza riporti condizioni supplementari. Inoltre, ritiene che la manutenzione delle misure non possa ancora essere garantita al momento della concessione di contributi. L'USC vorrebbe che venisse menzionata anche la manutenzione delle superfici rivierasche.

Le FFS chiedono una lettera aggiuntiva in cui si preveda la condizione di una ripartizione dei costi basata sui rischi secondo le disposizioni della Confederazione per le aziende della Confederazione e le aziende sussidiate dalla Confederazione.

## **Sezione 2: Acquisizione di dati di base e misure**

### **Art. 10 Indennità per l'acquisizione di dati di base e misure da parte dei Cantoni**

In merito al capoverso 1 sono pervenute diverse prese di posizione:

- lettera a: il Cantone BE e la CSP chiedono che vengano menzionate esplicitamente le «carte indicative dei pericoli» e le «carte dei pericoli»;
- lettera b: il Cantone ZH desidera che i costi legati alle indennità per casi di espropriazione siano disciplinati da misure (di pianificazione del territorio);
- lettera c: Anche in questa disposizione il Cantone GR propone di sostituire il termine «dispositivi di allarme» alla lettera c con «sistemi di sorveglianza», e il Cantone VS propone di completare il termine «dispositivi di allarme» alla lettera c con «sistemi di sorveglianza». Economiesuisse, l'ASEA e l'AES vorrebbero l'integrazione delle attività dei servizi di preallerta;
- lettera d: il Cantone SZ desidera stralciare questa disposizione, perché la manutenzione sarebbe compito delle autorità preposte alla sistemazione dei corsi d'acqua e la corrispondente indennità comporterebbe un onere sproporzionato per i Cantoni.

Il Cantone UR, d'altra parte, desidera che siano sovvenzionate anche le ispezioni periodiche delle acque e delle opere di costruzione.

La DCPA, la CFP e il Cantone UR fanno notare che nell'OSCA anche la manutenzione di opere e impianti di protezione dà diritto a indennità; trattandosi di una differenza rispetto all'OFO, chiedono un corrispondente adeguamento di quest'ultima.

Alpiq, l'ASEA e l'AES chiedono una precisazione della disposizione, affinché anche le centrali idroelettriche e i bacini di accumulazione siano considerati come opere di protezione se utilizzati per scopi di protezione contro le piene. L'USC chiede che la manutenzione comprenda anche le superfici rivierasche e le protezioni delle rive;

- lettera e: economiesuisse e l'AES suggeriscono di utilizzare il termine «vegetazione» in luogo di «alberi e arbusti»;
- lettera f: l'USC chiede che i mancati ricavi siano indennizzati non solo nelle aree di ritenzione ma anche negli spazi liberi. Il Cantone VS vorrebbe sostituire il termine «aree di ritenzione» con «spazi liberi»;
- lettera g: Alpiq, l'ASEA e l'AES auspicano una formulazione più ampia della disposizione, con la quale si menzionino oltre ai mancati ricavi anche i danni causati da un impatto sull'esercizio. economiesuisse e l'ASEA chiedono che l'abbassamento preventivo debba essere «prescritto». Il Cantone FR mette in discussione l'intera disposizione, a meno che non vi sia certezza sulle modalità di calcolo dei mancati ricavi.

In merito al capoverso 2:

- lettera a: la SIA vorrebbe che piuttosto del momento della realizzazione delle misure si indicasse la data del permesso di costruzione;
- lettera c: l'AICA chiede di sopprimere questa disposizione, dato che l'attuazione delle misure deve essere intesa come un tutt'uno fino alla definizione della pianificazione del territorio;
- lettera d: la DCPA, la CFP e il Cantone BE segnalano che a loro avviso in questa disposizione il termine «dispositivi di allarme» viene utilizzato in maniera non corretta. La DCPA, la CFP e i Cantoni BE, GL, GR, SG, UR e VS non trovano chiara la portata del concetto di «esercizio». Soprattutto con i sistemi di sorveglianza l'esercizio risulta

oltremodo oneroso, il che giustificerebbe il versamento di un'indennità da parte della Confederazione. Chiedono perciò lo stralcio di «esercizio».

La CSP, l'AICA e il Cantone GL segnalano che la formulazione «mandato di base» è fraintendibile. L'intervento in caso di catastrofi ed emergenze (eventi estremi) rientra nel mandato di base degli organi di condotta e delle forze d'intervento. Oltre alle installazioni edili, anche le misure mobili dovrebbero dare diritto a indennità;

- lettera e: economie svizzere, l'ASEA e l'AES chiedono lo stralcio di questa disposizione, riconoscendo che vi è una zona grigia nella protezione dal ruscellamento superficiale nell'ambito di misure di sistemazione dei corsi d'acqua o di smaltimento delle acque urbane. Tuttavia, non auspicano un'esclusione categorica dell'indennità. Anche i Cantoni GL e FR e la SIA trovano che la disposizione sia formulata in termini troppo assoluti. La CSP chiede di integrare nella disposizione l'annualità degli eventi di piena, così da avere una delimitazione tra la sistemazione idraulica e lo smaltimento delle acque urbane.

### **Art. 11 Costi imputabili**

L'USC chiede di integrare il capoverso 1 in modo che siano sussidiabili anche i costi aggiuntivi sostenuti dagli agricoltori, come il tempo di lavoro o le macchine per la riparazione dei danni sulle superfici coltivate.

Il Cantone SZ desidera che nel capoverso 2, oltre all'indennità per l'acquisto di terreni, venga indicata anche l'indennità per le servitù. L'USC chiede di integrare l'indennità per l'acquisto di terreni con «a condizione che l'indennità sia conforme ai principi della legge federale sull'espropriazione (LEspr), nonché il compenso in natura per le superfici da cedere». Le indennità per espropriazioni materiali devono essere integrate con «a prescindere che l'espropriazione materiale dia diritto a indennità». Poiché in alcuni Cantoni l'espropriazione è retta da leggi cantonali che non prevedono il pagamento del triplo del prezzo massimo stabilito conformemente alla legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11), secondo l'USC è necessario prescrivere che per le indennità riguardanti terreni agricoli vada pagato il prezzo massimo.

### **Sezione 3: Forma giuridica dei sussidi federali**

#### **Art. 12 Concessione delle indennità**

Nei capoversi 2 e 5 l'USC auspica una precisazione che si tratta di misure di protezione contro le piene per evitare che vengano concesse indennità anche per progetti di rivitalizzazione o misure di sostituzione.

Nel capoverso 3 il Cantone AG auspica l'aumento a 10 milioni di franchi del limite inferiore per le indennità concesse mediante decisione.

Il Cantone VS chiede di integrare le percentuali corrispondenti nei capoversi 3–5.

L'USC chiede di sopprimere il capoverso 4, poiché a suo avviso le misure straordinarie sono trattate nel capoverso 5.

Il Cantone VS chiede l'inserimento di un capoverso 6 che disciplini le indennità per l'abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione facendo riferimento alle legislazioni cantonali.

### **Sezione 4: Procedura per la concessione di indennità globali**

#### **Art. 13 Domanda**

Il Cantone NE ritiene che gli articoli 13 e 14 costituiscano doppioni che preferirebbe evitare. Le FFS richiedono anche a questo riguardo la menzione della ripartizione dei costi basata sui rischi.

## **Art. 14 Accordo programmatico**

Il Cantone LU ritiene che le disposizioni della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua non debbano essere ripetute. Le FFS chiedono di inserire nel capoverso 2 una nuova lettera che includa la ripartizione dei costi basata sui rischi.

## **Sezione 5: Procedura per la concessione di indennità nel singolo caso**

### **Art. 18 Domanda**

Nel capoverso 2 lettera c, invece della panoramica dei rischi e dell'efficacia delle misure su tali rischi, il Cantone JU chiede che vada indicata l'efficacia rispetto ai costi secondo lo strumento EconoMe. Le FFS auspicano l'integrazione nella lettera b, analogamente all'articolo 13, della ripartizione dei costi basata sui rischi.

### **Art. 21 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo**

Il Cantone FR considera questo articolo una ripetizione dell'articolo 17.

## **Sezione 6: Procedura per la concessione di aiuti finanziari**

Il Cantone NE propone di integrare nel titolo lo scopo degli aiuti finanziari.

### **Art. 23 Concessione e determinazione**

Il Cantone LU auspica una precisazione dell'«interesse nazionale» affinché risulti che anche i progetti cantonali possono avere risonanza sovraregionale. Inoltre, desidera che questi progetti siano presi in considerazione nell'accordo programmatico.

## **Capitolo 4: Vigilanza della Confederazione**

### **Art. 24 Parere relativo a misure di protezione contro le piene**

La DCPA, la CFP e il Cantone LU desiderano limitare le misure da sottoporre alla Confederazione a quelle «edilizie», come previsto dal diritto vigente. Il Cantone LU ritiene che la formulazione «misure che non richiedono spese particolari» sia eccessivamente onerosa. Il Cantone NE reputa che i capoversi 1 e 3 siano in contraddizione con i principi dell'accordo programmatico e ne chiede lo stralcio.

BirdLife chiede lo stralcio della lettera d del capoverso 2 («riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali»), trovando inammissibili interventi in zone palustri o golenali.

### **Art. 27 Aiuti all'esecuzione**

Mentre il Cantone LU chiede di prescrivere un obbligo di consultazione, il Cantone NE ritiene eccessivamente dettagliata la descrizione dei singoli aiuti all'esecuzione nelle lettere a–c.

## **Capitolo 5: Esecuzione**

### **Art. 29 Acquisizione di dati di base da parte della Confederazione**

Il Cantone AG considera prioritario che in relazione ai dati idrologici di base (cpv. 1 lett. c) siano garantiti l'aggiornamento e la priorità degli strumenti. Il Cantone GE auspica che le basi siano limitate non alla protezione contro le piene ma alle acque d'importanza nazionale. Il Cantone LU propone di stralciare la lettera c, non essendo chiaro quali siano le basi rilevate dalla Confederazione.

Il Cantone ZH chiede un adeguamento del capoverso 2 in modo tale che anche in futuro i Cantoni non debbano sostenere costi per i servizi idrologici che oggi sono forniti gratuitamente.

### **Art. 30 Esecuzione da parte dei Cantoni**

Il Cantone NE chiede di stralciare i capoversi 2 e 3, in quanto già menzionati nel capitolo 2.

## Capitolo 6: Disposizioni finali

### Art. 33 Termini per l'acquisizione di dati di base da parte dei Cantoni

La DCPA, la CFP e i Cantoni AI, AG, JU, TG, VS e ZG ritengono che il quadro temporale sia troppo breve, poiché la gestione e l'applicazione delle precipitazioni puntiformi estreme non sono ancora chiare. Chiedono allora di prorogare il termine per lo più al 2034 o al 2035.

#### 6.3.3 Pareri ai singoli articoli dell'OPAc e dell'OFO

Il Cantone GE e BoscoSvizzero si esprimono positivamente sulla coerenza tra le disposizioni dell'OSCA e dell'OFO sui pericoli naturali.

I pareri relativi all'OPAc e all'OFO corrispondono in gran parte ai riscontri sui corrispondenti articoli dell'OSCA. In questa sede si riportano principalmente i riscontri contrari o integrativi.

#### Art. 41c<sup>ter</sup> OPAc Conservazione o ripristino del tracciato naturale

I Cantoni LU e SZ chiedono di rinunciare a questa disposizione, non vedendo nessun valore aggiunto per la relativa disposizione nella LPAc. L'USC reputa eccessive le precisazioni e chiede di stralciare l'articolo.

Le associazioni ambientaliste auspicano un rafforzamento della formulazione «il tracciato naturale del corso d'acqua» con «non alterato dall'uomo».

#### Art. 41c<sup>quater</sup> OPAc Sistemazione e manutenzione delle acque e dello spazio riservato alle acque

Il Cantone TG chiede di modificare il titolo in modo che sia chiaro che si tratta di acque rivitalizzate. Ciò non comporta alcun conflitto con l'articolo 41c OPAc.

I Cantoni LU e SZ chiedono di rinunciare al capoverso 1 o di formularlo in modo che non sia in contrasto con l'articolo 41c capoverso 3 OPAc o con l'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13). L'USC chiede di stralciare il capoverso 1, ritenendo sufficiente la disciplina a livello di legge. Ritiene inaccettabili ulteriori interventi nei terreni agricoli. La Stazione ornitologica svizzera chiede di formulare la disposizione in modo da porre l'accento sul ripristino della dinamica naturale delle acque.

Anche il Cantone LU e l'USC desiderano che si rinunci al capoverso 2. Il Cantone VS desidera un'integrazione della disposizione per rendere prioritaria la gestione della protezione contro le piene. La Stazione ornitologica svizzera non vede nell'ombreggiamento l'intervento migliore per contrastare il riscaldamento. Vorrebbe quindi che nella disposizione fossero indicate anche le cause (quali deflussi insufficienti di acque basse o mancanza di scambio tra acque sotterranee e fiumi).

#### Art. 15 Ofo Gestione dei rischi legati a catastrofi naturali

I Cantoni FR e ZH auspicano che, come avviene nell'OSCA, vengano menzionati esplicitamente anche gli aspetti ecologici.

#### Art. 17b Ofo Misure biologiche e tecniche così come aree di ritenzione

Il Cantone GR auspica un chiarimento della misura in cui la Confederazione sovvenziona la realizzazione di foreste con funzione protettiva. Il Cantone FR chiede un'integrazione della collaborazione, inserendo anche le autorità comunali oltre ai Cantoni, e la sostituzione del rischio con il concetto di «livello accettabile». Richiama l'attenzione sul fatto che i termini «opere» e «misure» (in tedesco «Verbau» e «Massnahmen») andrebbero utilizzati con uniformità.

Il Cantone GE chiede che alla lettera e si menzionino non soltanto frane e scoscendimenti di terreno ma anche le colate detritiche di versante (in francese «coulées de boue»).

## **Allegato 1 OGI      Catalogo dei geodati di base del diritto federale**

Il Cantone SZ chiede di rinunciare a una raccolta di geodati di base «Aree di ritenzione aventi diritto a indennità», in quanto incompatibile con l'inventario cantonale. Il Cantone FR suggerisce modifiche per diversi identificatori.

### **6.3.4 Valutazione dell'attuazione**

Nessun partecipante mette in dubbio l'attuabilità del progetto in senso stretto. Le remore espresse riguardano principalmente il margine di manovra disponibile e l'onere aggiuntivo.

#### **6.3.4.1 Parere dei Cantoni**

La DCPA, la CFP e diversi Cantoni sottolineano che la Confederazione, con l'acquisizione di dati di base e i mandati di esecuzione delle misure, esige che i Cantoni svolgano varie attività. Stimano perciò forti ripercussioni in termini di personale e onere finanziario aggiuntivo per i rilevamenti aggiuntivi e l'analisi, in particolare per le pianificazioni globali. Chiedono alla Confederazione di non imporre ai Cantoni prescrizioni troppo restrittive e di lasciare loro un margine di manovra sufficiente per l'attuazione.

#### **6.3.4.2 Parere di altri organi preposti all'esecuzione**

Non vengono formulati commenti sull'attuabilità.

### **6.4 Allegato: Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione (totale: 54 partecipanti)**

<b>Abbreviazione</b>	<b>Partecipanti</b>
<b>1a. Cantoni</b>	
AG	Argovia
AR	Appenzello Esterno
AI	Appenzello Interno
BL	Basilea Campagna
BS	Basilea Città
BE	Berna
FR	Friburgo
GE	Ginevra
GL	Glarona
GR	Grigioni
JU	Giura
LU	Lucerna
NE	Neuchâtel
NW	Nidvaldo
OW	Obvaldo
SG	San Gallo
SZ	Svitto
TI	Ticino
TG	Turgovia
UR	Uri

VD	Vaud
VS	Vallese
ZG	Zugo
ZH	Zurigo
<b>1b. Conferenze cantonali</b>	
CCF	Conferenza dei Capisezione cantonali delle foreste
CCP	Conferenza dei servizi della caccia e della pesca della Svizzera e del Principato del Liechtenstein
DCPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente
<b>2. Partiti politici</b>	
PS	Partito socialista svizzero
<b>3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna</b>	
-	-
<b>4. Associazioni mantello nazionali dell'economia</b>	
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
USC	Unione Svizzera dei Contadini
<b>5. Associazioni professionali / altre organizzazioni</b>	
AES	Associazione delle aziende elettriche svizzere
AICA	Associazione degli istituti cantonali di assicurazione per i fabbricati
Alpiq	Alpiq
APF	Associazione svizzera dei proprietari fondiari
ASEA	Associazione svizzera di economia delle acque
BirdLife	BirdLife Svizzera
BKW	Bernische Kraftwerke
BoscoSvizzero	Associazione dei proprietari di bosco
cemsuisse	Associazione dell'industria svizzera del cemento
costruionesvizzera	Organizzazione mantello dell'industria svizzera delle costruzioni
CSP	Coordinazione svizzera dei pompieri
FFS	Ferrovie federali svizzere
FSE	Fondazione svizzera per l'energia
FSU	Federazione svizzera degli urbanisti
Greenpeace	Greenpeace Svizzera

metal.suisse	metal.suisse
PLANAT	Piattaforma nazionale «Pericoli naturali»
Pro Natura	Pro Natura
RhB	Ferrovia retica SA
SIA	Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
Stazione ornitologica Svizzera	Stazione ornitologica Svizzera
svu-asep	Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente
Tridel	Tridel SA (impianto di incenerimento di rifiuti urbani di Losanna)
WWF	WWF Svizzera